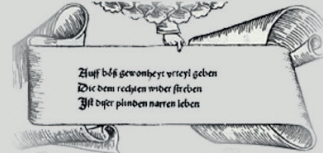




Iurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 6-2025 - SAGGI 3

ISSN 2724-2161

Matteo Traverso

LE ULTIME OMBRE
DELL'ASSOLUTISMO GIURIDICO SABAUDO.
I PROCESSI POLITICI DEL 1833
E ANDREA VOCHIERI

THE LAST SHADOWS OF SAVOYARD
LEGAL ABSOLUTISM.
THE POLITICAL TRIALS OF 1833
AND ANDREA VOCHIERI

Editoriale Scientifica

Matteo Traverso

LE ULTIME OMBRE
DELL'ASSOLUTISMO GIURIDICO SABAUDO.
I PROCESSI POLITICI DEL 1833 E ANDREA VOCHIERI

THE LAST SHADOWS OF SAVOYARD LEGAL ABSOLUTISM.
THE POLITICAL TRIALS OF 1833 AND ANDREA VOCHIERI

Abstract

Il processo che coinvolse l'alessandrino Andrea Vochieri – celebrato tra maggio e giugno del 1833 – si inserisce nel più ampio contesto dei procedimenti politici avviati nel regno di Sardegna contro i membri della Giovine Italia. Si tratta di una vicenda giudiziaria emblematica, che riflette profonde tensioni giuridiche e politiche: da un lato, il conflitto tra le giurisdizioni civile e militare, dall'altro, lo scontro simbolico tra assolutismo monarchico e aspirazioni di libertà politica. La storia di Vochieri e del suo “carnefice”, il generale Galateri, si trasformò ben presto in un terreno di confronto tra due visioni storiche, politiche e ideologiche inconciliabili. Attraverso l'analisi di questo caso, l'articolo intende indagare le fratture istituzionali e giuridiche dell'epoca, mettendo in luce il delicato equilibrio tra la necessità di garantire l'ordine pubblico e il rispetto dei diritti dei sudditi nei primi anni del regno di Carlo Alberto.

Parole chiave: Giurisdizione militare, Risorgimento, Regno di Sardegna, Andrea Vochieri

The trial involving Andrea Vochieri – held between May and June 1833 – fits within the broader context of political proceedings initiated in the Kingdom of Sardinia against members of Giovine Italia. This emblematic judicial case reflects deep legal and political tensions: on one hand, the conflict between civil and military jurisdictions; on the other, the symbolic clash between monarchical absolutism and aspirations for

political freedom. The story of Vochieri and his “executioner,” General Galateri, quickly became a battleground between two irreconcilable historical, political, and ideological visions. Through the analysis of this case, the article aims to investigate the institutional and legal fractures of the period, highlighting the delicate balance between the need to maintain public order and the protection of subjects’ rights during the early years of Charles Albert’s reign.

Keywords: Military jurisdiction, Risorgimento, Kingdom of Sardinia, Andrea Vochieri

1. Introduzione: dai moti del 1821 ai moti del 1831 (passando per Alessandria)

L’esito infausto dei moti del 1821¹ aveva scosso un’intera generazione di giovani sudditi sabaudi, desiderosi di mettere in pratica le suggestioni costituzionali veicolate dalle numerose società segrete sorte

¹ Tra l’ampia bibliografia sui moti del 1821 in Piemonte si rimanda a P. NOTARIO, N. NADA, *Il Piemonte sabaudo dal periodo napoleonico al risorgimento*, Utet, Torino 1993, pp. 95-175; G.S. PENE VIDARI, *La Costituzione di Cadice in Piemonte*, in Aa.Vv., *Cadice e oltre: costituzione, nazione e libertà. La carta Gaditana nel bicentenario della sua promulgazione*, curr. F. García Sanz, V. Scotti Douglas, R. Ugolini, J.R. Urquijo Goitia, Istituto per la storia del risorgimento italiano, Roma 2015, pp. 580 ss.; P. CASANA, *1821: il Regno di Sardegna tra spinte innovatrici e resilienze conservatrici*, in Aa.Vv., *1821: l’anno del destino. Le libertà negate, l’esplosione dell’indipendentismo e la fine dell’eurocentrismo*, curr. F. Mastroberti, D. Novarese, G.P. Gravina, Esi, Napoli 2022, pp. 91. Si veda, infine, M. TRAVERSO, «È inutile il cominciare se non si compie l’opera». *L’esperienza costituzionale del 1821 a Ivrea e nel Canavese*, in Aa.Vv., *Tra penna e spada. La grande Provincia nei moti piemontesi del 1821*, curr. A. Bertolino, P. Gentile, L. Nay, C. Tavella, Città di Savigliano, Savigliano 2022, pp. 169-182. Un punto di partenza imprescindibile per la comprensione di questo fenomeno resta ancora oggi l’inquadramento storico, giuridico e sociologico offerto da G. PARLATO, *Introduzione*, in G. MARSEGNO, G. PARLATO, *Dizionario dei Piemontesi compromessi nei moti del 1821*, I. (A-E), Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Torino 1986, pp. 35*-213*.

nel regno di Sardegna dopo il Congresso di Vienna². L'8 aprile infatti, appena un mese dall'inizio della sollevazione, le truppe lealiste comandate da Vittorio Amedeo Sallier de La Tour (insieme a quelle austriache) sbaragliarono a Novara i rivoluzionari costringendoli a fuggire dal Piemonte³.

A lasciare sgomenti gli insorti fu anche il ruolo ricoperto in quelle convulse settimane da Carlo Alberto. Il 6 marzo 1821 il conte Santorre di Santarosa, Guglielmo Moffa di Lisio, Giacinto Provana di Collegno, Ettore Perrone di San Martino e Carlo Asinari di San Marzano, si erano infatti recati dal futuro sovrano (che allora non era che il primogenito del ramo cadetto della dinastia regnante) per comunicargli la notizia dell'imminente scoppio della rivolta e ottenerne l'appoggio politico. L'obiettivo era l'instaurazione di una monarchia costituzionale. La risposta che Carlo Alberto diede ai quattro delegati dell'insurrezione è stata oggetto di ampie discussioni nella storiografia sabauda, tra chi ha sostenuto che egli si sarebbe limitato a prendere atto della comunicazione e a riferirla a Vittorio Emanuele I e chi – addirittura – ha ritenuto

² Nel regno di Sardegna, tra il 1814 ed il 1821, furono operative diverse società segrete. Tra esse è necessario ricordare la *Società dei Sublimi Maestri Perfetti*, fondata da Filippo Buonarroti e favorevole ad una rivoluzione sociale di tipo comunistico, la *Società degli Adelfi*, sempre repubblicana ma meno eversiva, e le società dei *Federati* e della *Carboneria*, orientate invece ad una forma di governo monarchica costituzionale; cfr. NOTARIO, NADA, *Il Piemonte sabaudo*, cit., p. 146. Per una analisi del fenomeno delle società segrete in Piemonte nella prima Restaurazione si veda M. NOVARINO, *Le società segrete in Piemonte*, in Aa.Vv., *Il Piemonte risorgimentale nel periodo preunitario*, cur. F. Ieva, Viella, Roma 2015, pp. 107-131; G. TALAMO, *Società segrete e gruppi politici liberali e democratici sino al 1848*, in *Storia di Torino*, VI. *La città nel Risorgimento (1798-1864)*, cur. U. Levra, Giulio Einaudi editore, Torino 2000, pp. 461-491; C. BONA, *Le "Amicizie". Società segrete e rinascita religiosa*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1962, pp. 666 e infine A. BERSANO, *L'abate Francesco Bonardi e i suoi tempi. Contributo alla storia delle società segrete*, Deputazione di Storia patria subalpina, Torino 1957, pp. 373.

³ Su Sallier de La Tour e su questo episodio si veda P. GENTILE, s.v. «Sallier de La Tour, Vittorio Amedeo», in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora innanzi DBI), n. 89 (2017), p. 727.

to che sarebbe stato un vero e proprio «complice conscio» degli eventi⁴.

La posizione assunta dal principe di Carignano in quell'occasione rientra nell'ambito delle congetture, ma è invece storia che in pochi giorni (13-15 marzo), assunto il ruolo di reggente dopo l'abdicazione dello zio, egli abbia accettato l'osservanza della costituzione di Cadice (con poche modifiche a tutele della dinastia e della religione cattolica) e concesso il perdono a coloro che avevano preso parte alle rivolte. Allo stesso modo, è pure un fatto che, pentitosi repentinamente per essersi fatto eccessivamente coinvolgere, sia poi partito in segreto da Torino nella notte tra il 21-22 marzo per ricongiungersi agli austriaci a Novara, rinunciando a ogni incarico di governo⁵.

In ragione dell'ambigua condotta tenuta in questa circostanza, quando nel 1831 Carlo Alberto salì al trono al posto di Carlo Felice le aspettative nei suoi confronti erano molte, anche da parte degli ambienti più democratici e anti-austriaci. Non a caso lo stesso anno Giuseppe Mazzini (appena assolto dall'accusa di cospirazione per mancanza di prove e scarcerato dopo circa due mesi di detenzione⁶) volle scrivere un appello anonimo pieno di *pathos* al nuovo re piemontese, invitandolo ad ergersi quale guida dell'intero "popolo" italiano contro ogni forma di dominio straniero, austriaco e francese⁷.

⁴ BERSANO, *L'abate Francesco Bonardi*, cit., p. 133. Santorre di Santarosa nel suo *La révolution piémontaise de 1821*, afferma infatti che il principe di Carignano si sarebbe dichiarato d'accordo alla richiesta di una costituzione, mentre di tenore opposto è la narrazione contenuta in un resoconto riconducibile allo stesso Carlo Alberto (*Simple récit des événements arrivés en Piémont dans les mois de mars et d'avril 1821*). Si veda sul punto N. NADA, *Il destino degli sconfitti del 1821*, in Aa.Vv., *L'età della Restaurazione e i moti del 1821*, cur. A. Mango, Artistica, Savigliano 1992, pp. 52-57.

⁵ Per riscattarsi, anche e soprattutto agli occhi delle diplomazie europee, Carlo Alberto fu poi mandato l'anno successivo a combattere gli ultimi episodi rivoluzionari spagnoli nei pressi di Cadice, a Trocadero; si veda A. LUZIO, *Gli inizi del regno di Carlo Alberto*, in *Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino*, classe di Scienze morali, storiche e filologiche, Serie seconda, n. 66 (1928), pp. 40-47 e anche G. TALAMO, s.v. «Carlo Alberto, re di Sardegna», in DBI, n. 20 (1977), p. 315.

⁶ Cfr. G. BELARDELLI, *Mazzini*, Il Mulino, Bologna 2010, p. 27.

⁷ G. MAZZINI, *A Carlo Alberto di Savoia. Un Italiano*, in Aa.Vv., *Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini*, cur. G. Mazzini, G. Daelli, Milano 1861, pp. 55-56.

Mazzini, come molti altri democratici, non aveva tuttavia compreso che proprio il motivo per cui riteneva possibile un intervento favorevole di Carlo Alberto (ovvero il contegno che aveva tenuto nel 1821) costituiva, ancora a distanza di dieci anni, causa di non poco imbarazzo per il re di Sardegna, che non gli consentì di mostrare anche solo indifferenza rispetto ai nuovi venti di insurrezione che da Genova soffiavano verso Torino e il Piemonte⁸.

Non si trattava però solo di «personale desiderio di vendetta»⁹. Nell'ottica del nuovo sovrano infatti l'ordine pubblico interno costituiva il presupposto indefettibile per esercitare una posizione forte in politica estera e scongiurare il pericolo che l'Austria, col pretesto di intervenire militarmente per ristabilire la pace (come aveva fatto dieci anni prima), intervenisse nelle questioni di Stato e incrementasse il suo controllo sulla penisola italiana¹⁰.

Anche alla luce di questi ragionamenti, Carlo Alberto non accolse l'invito che gli venne rivolto e anzi scatenò con decisione la propria polizia e le proprie spie contro l'organizzazione che lo stesso Mazzini stava tentando di costituire nei suoi Stati¹¹. Nel biennio 1831-1832 gli affiliati della *Giovine Italia* riuscirono comunque a diffondere le idee della "fratellanza" nei territori del ponente ligure, mentre l'impresa si

⁸ D'altronde, come è stato autorevolmente notato, al di là delle sue supposte simpatie liberali passate, il Carlo Alberto dei primi anni di governo sembra considerare «la monarchia assoluta come un elemento essenziale per la salvaguardia della coesione dello Stato. E perciò non può tollerare lo sviluppo della propaganda liberale all'interno del suo Stato [...]», cfr. N. NADA, *Lineamenti della politica interna del governo sabaudo dell'età della Restaurazione*, in Aa.Vv., *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1997, p. 778.

⁹ N. NADA, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Torino 1980, p. 51

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Cfr. NADA, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale*, cit., pp. 51-59. Si veda in proposito le istruzioni che il sovrano, per il tramite del Segretario per gli Affari Interni l'Escarène, indirizzò ai propri Governatori all'indomani della sua salita al trono e che sono state pubblicate da LUZIO, *Gli inizi del regno di Carlo Alberto*, cit., pp. 12-19.

rivelò meno agevole in Savoia e in Piemonte¹²; qui infatti i mazziniani dovettero fare i conti con la diffusa ostilità verso le idee rivoluzionarie e con un'attenta polizia che, memore delle falle palesate in occasione dei moti del 1821¹³, era costantemente impegnata nel sorvegliare i sospetti sediziosi e a impedire la circolazione dei loro opuscoli propagandistici¹⁴.

Nonostante ciò, gruppi mazziniani riuscirono comunque, anche in Piemonte, ad organizzarsi nei capoluoghi provinciali e nei centri maggiori come Novara, Cuneo, Voghera, Stradella, Garlasco, Torino e Alessandria, raccogliendo proseliti non tanto nel popolo¹⁵, quanto tra gli esponenti della classe borghese e militare di dette comunità¹⁶. Ad Alessandria, in particolare, città da cui dieci anni prima erano iniziati i moti del 1821¹⁷, si registrarono diverse adesioni alla causa mazziniana, tra cui si distinse (per personalità e ruolo svolto) quella del causidico Andrea Vochieri il quale, come è noto, tra il marzo ed il giugno del

¹² F. DELLA PERUTA, *Mazzini e i rivoluzionari italiani: il "partito d'azione", 1830-1845*, Feltrinelli, Milano 1974, p. 101.

¹³ Il fallimento dell'azione preventiva delle forze dell'ordine nel 1821 aveva infatti indotto a sopprimere il Ministero della Polizia con le *regie patenti* del 30 ottobre 1821 e a conferire le sue attribuzioni alla Segreteria di Stato per gli affari interni; si veda E. MONGIANO, *La Segreteria degli interni e la polizia*, in Aa.Vv., *Ombre e luci della Restaurazione*, cit., p. 117.

¹⁴ Cfr. A. BROFFERIO, *Storia del Piemonte. Dal 1814 ai giorni nostri*, Pompeo Magnaghi, Torino 1850, p. 38.

¹⁵ Si può anche dire, parafrasando quanto scritto da Umberto Levra, che nelle iniziative sviluppatesi tra il 1831 ed il 1834 sia del tutto mancata una forma di partecipazione popolare che rimase indiscutibilmente fedele alla monarchia, cfr. U. LEVRA, *L'altro volto della Torino risorgimentale (1814-1848)*, L'Artistica Savigliano, Torino 1988, p. 257.

¹⁶ DELLA PERUTA, *Mazzini e i rivoluzionari italiani*, cit., pp. 103-106. Si veda pure NOTARIO, NADA, *Il Piemonte sabauda*, cit., pp. 201-202.

¹⁷ Cfr. PENE VIDARI, *La costituzione di Cadice in Piemonte*, cit., pp. 563-564. Si veda anche A. VIARENGO, *Tendenze radicali nel liberalismo subalpino prequarantottesco*, in Aa.Vv., *Ombre e luci della Restaurazione*, cit., p. 579 e infine N. RODOLICO, *Carlo Alberto negli anni di regno 1831-1843*, Le Monnier, Firenze 1936, p. 126.

1833, fu oggetto di un processo per alto tradimento che si concluse con la condanna a morte dello stesso¹⁸.

Il presente articolo intende innanzitutto approfondire questa vicenda giudiziaria, sottolineandone – in particolare – il rilievo storico-giuridico connesso alle scelte giurisdizionali realizzate da Carlo Alberto. Sarebbe però riduttivo confinare la storia di Vochieri ad una mera analisi giuridica. Attorno a questo processo – infatti – si è rapidamente costruita una narrazione dicotomica, incentrata su due figure contrapposte: il patriota alessandrino e il suo carnefice, il governatore della città Giuseppe Maria Gabriele Galateri di Genola. Nell'opinione pubblica – prima subalpina, poi italiana – e nella successiva retorica risorgimentale, la vicenda processuale si è presto trasformata in un terreno di scontro sul quale, a fronteggiarsi, non erano semplicemente due uomini, ma due visioni storiche, politiche e ideologiche antitetiche: la modernità e l'antico regime, la libertà politica e l'assolutismo monarchico, l'ideale mazziniano e la linea politica di Carlo Alberto.

Prima di addentrarci negli aspetti e nelle implicazioni rilevanti sotto un profilo storico-giuridico di questo evento, è quindi opportuno approfondire le due figure che ne furono artefici, a partire da Vochieri.

¹⁸ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Nota sul crimen lesae maiestatis. I moti mazziniani e la codificazione albertina*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 36 (2007), pp. 391-426; ID., *Introduzione*, in Aa.Vv., *Il processo ad Andrea Vochieri*, Lions Club Alessandria, Alessandria 1976, pp. 13-36; E. PASSAMONTI, *Nuova luce sui processi del 1833 in Piemonte*, Le Monnier, Firenze 1930, pp. 450; ID., *Il processo ad Andrea Vochieri*, in *Il Risorgimento Italiano*, n. XXIV (dic. 1930), fasc. III e IV, pp. 487-514; cfr. F. GASPAROLO, *Il conte Gabriele Galateri governatore di Alessandria*, Stab. tip. di Miglietta. Succ. Cassone, Casale 1929, pp. 81; A. LUZIO, *Carlo Alberto e Giuseppe Mazzini*, Bocca, Torino 1923, pp. 133-206. Da ultimo, ci si permette di fare riferimento anche a M. TRAVERSO, *Il processo di Andrea Vochieri e lo scontro politico postumo*, in *Rivista di Storia Arte Archeologia per le province di Alessandria e Asti*, n. CXXVI (2017), pp. 161-178.

2. Vochieri e Galateri: due volti del Risorgimento

Nato nel 1796 ad Alessandria da Giovanni e Maddalena Casagrande, Andrea Vochieri frequentò a Torino la facoltà di giurisprudenza per seguire la tradizione del padre, che era notaio¹⁹. Fin da giovanissimo dimostrò simpatie liberali ed infatti, appena sedicenne, partecipò con entusiasmo ai moti del 1821 che proprio dalla cittadella di Alessandria si propagarono in tutto il Piemonte, dando vita ad una fugace esperienza costituzionale. Come accennato sopra, l'insurrezione fu soffocata rapidamente con il ritorno nella capitale di Carlo Felice e Vochieri – come tanti altri volontari – fu costretto a fuggire esule a Barcellona²⁰. Per lasciare gli Stati sabaudi si unì quindi a quella moltitudine di persone – ormai compromesse – che si riversarono a Genova per imbarcarsi e sottrarsi alla reazione monarchica. Proprio la visione di questa turba di disperati suscitò in un giovane Giuseppe Mazzini il desiderio di lottare contro i regimi assolutistici:

L'insurrezione Piemontese era in quei giorni stata soffocata dal tradimento, dalla fiacchezza dei Capi e dall'Austria. Gli insorti s'affollavano, cercando salute al mare, in Genova, poveri di mezzi, erranti in cerca d'aiuto per recarsi in Spagna dove la Rivoluzione era tuttavia trionfante. [...] Un uomo di sembianze severe ed energiche, bruno, barbuto e con un guardo scintillante che non ho mai dimenticato, s'accostò a un tratto fermandoci: aveva tra le mani un fazzoletto bianco spiegato, e proferì solamente le parole: *pei proscritti d'Italia*. [...] Quel giorno fu il primo in cui s'affacciasse confusamente all'anima mia, non dirò un pensiero di Patria e Libertà, ma un pensiero che si poteva e quindi si doveva lottare per la libertà della Patria²¹.

¹⁹ S. CAVICCHIOLI, s.v. «Vochieri, Andrea», in DBI, n. 100 (2000), p. 102.

²⁰ M. MOZZATI, *La "Giovine Italia" e Andrea Vochieri*, Edizioni Athena, Milano 1933, pp. 75-76.

²¹ *Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini*, cur. G. Mazzini, Daelli editore, Milano 1861, pp. 13-14. Questo episodio è ricordato anche da C. CECCUTI, *Le premesse alla Giovine Italia e alla Giovine Europa: l'esperienza dell'Antologia*, in Aa.Vv., *Giuseppe Mazzini dalla Giovine Europa alla Lega internazionale dei popoli*, cur. C. Ceccuti, Edizioni Polistampa, Firenze 2008, p. 13.

Rientrato dopo pochi mesi ad Alessandria, Vochieri usufruì del regio indulto del 30 settembre 1821 e fu solo sottoposto a vigilanza per due anni a Susa²².

Scontata la sanzione ricevuta, si sposò con Margherita Pereno da cui ebbe tre figlie²³ e cominciò a svolgere la professione legale come causidico. Tuttavia, nemmeno il temporaneo confino riuscì ad allontanarlo dall'impegno politico. Le idee mazziniane, che dalla Liguria si stavano velocemente diffondendo nel resto del regno – intrise di spirito revanscista nei confronti della fallita insurrezione del 1821 – trovarono infatti in lui terreno fertile.

La polizia sabauda, allarmata dal crescente diffondersi della nuova cospirazione, cominciò ad occuparsi del causidico nei primi mesi del 1833 a causa delle delazioni di alcuni militari di basso rango che lo descrissero come uno degli ispiratori e capi, ad Alessandria, della congiura. Secondo le testimonianze raccolte, Vochieri era noto per organizzare incontri nella propria abitazione con diversi sottufficiali svolgendo attività di proselitismo per la *Giovine Italia*.

Sulla base di tali elementi, il primo maggio 1833 la casa dell'alexandrino venne sottoposta a perquisizione²⁴ ed egli venne contestualmente arrestato e rinchiuso nella cittadella. Cominciava così l'*iter* processuale (a cui è dedicato il prossimo paragrafo) che – infine – si concluse con l'esecuzione dell'imputato.

Se Vochieri è il sicuro protagonista della vicenda, la storiografia ottocentesca è pacifica nell'indicare il conte Gabriele Galateri come l'indiscusso antagonista.

Proveniente da una delle più antiche famiglie saviglianesi, Galateri

²² G. MARSENGO, G. PARLATO, s.v. «Vochieri, Andrea», in *Dizionario dei Piemontesi compromessi nei moti del 1821*, II. (F-Z), Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Torino 1986, p. 278. Si veda anche Archivio di Stato di Torino (d'ora innanzi ASTo), *Sezione Corte, Segreteria di Stato per gli affari interni e Ministero dell'interno, Alta polizia, Gabinetto di Polizia*, mazzo 83 [Cart. 1, 2, 3], *Informazioni di polizia su Vochieri* (1824).

²³ MOZZATI, *La "Giovine Italia"*, cit., p. 76.

²⁴ Cfr. ASTo, *Sezione Corte, Segreteria di Stato per gli affari interni e Ministero dell'interno, Alta polizia, Processi Politici del 1830*, mazzo 288, *Processo verbale di perquisizione nella casa di Andrea Vochieri, 1 maggio 1833*.

nacque nel 1762 dal conte Annibale Nicolò e della contessa Paola di Baldissero²⁵. Non essendo il primogenito, egli fu avviato, secondo una consolidata tradizione familiare, alla carriera militare; terminato il primo addestramento presso l'Accademia di Torino entrò nel 1776 – in qualità di cadetto – nel reggimento Dragoni di Piemonte²⁶. Dopo l'armistizio di Cherasco e la conseguente abdicazione di Carlo Emanuele IV, Galateri – che aveva combattuto negli anni precedenti contro gli eserciti repubblicani francesi – andò esule volontario al servizio del generale Suvorov servendo (prima in qualità di capitano e poi di maggiore) nell'esercito russo²⁷.

Dopo la Restaurazione fu riammesso nell'armata sarda ed assegnato dapprima al comando della divisione di Nizza e poi, nel 1819, quale ispettore delle truppe di fanteria di linea e leggere dell'esercito²⁸. In quest'ultimo ruolo cominciò a distinguersi per il rigore con cui contrastava la diffusione e il proselitismo delle società segrete – segnatamente della Carboneria – tra le truppe, arrivando anche ad imporre ai militari (con l'eccezione dei granatieri) di mantenere il viso completamente rasato dopo che scoprì che «un segno della setta dei Carbonari consisteva nel portare il pizzo al mento»²⁹. Ciò non gli impedì, tuttavia, di dar rifugio nel suo palazzo al figlio del suo medico, Angelo Brofferio, futuro deputato del regno di Sardegna per sei legislature e figura di spicco dell'ambiente democratico subalpino³⁰, implicato nelle cospirazioni

²⁵ P. DEL NEGRO, s.v. «Galateri, Giuseppe Maria Gabriele», in DBI, n. 51 (1998), p. 361.

²⁶ M. BARALIS, *Una leggenda atroce. Il generale Gabriele Maria Galateri e la sua condotta in Alessandria nel 1833*, in *Il Risorgimento italiano*, n. XI-XII (1918-19), p. 174.

²⁷ Le azioni militari (sia terrestri che navali) nelle quali Galateri si distinse sotto l'egida dello zar sino al 1816 (quando tornò al servizio del re di Sardegna), sono illustrate da DEL NEGRO, s.v. «Galateri, Giuseppe Maria Gabriele», cit., p. 362.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ BARALIS, *Una leggenda atroce*, cit., p. 180.

³⁰ Per un sintetico inquadramento di Brofferio si veda E. BOTTASSO, s.v. «Brofferio, Angelo», in DBI, n. 14 (1972), pp. 408-413. Un'ampia biografia del politico piemontese è stata recentemente proposta da L. LAJOLO, *Angelo Brofferio e l'Unità incompiuta. La biografia intellettuale di un democratico nel Risorgimento*, prefazione di S. Montaldo, Viglongo, Torino 2011, pp. 287.

del 1821³¹. Dal 1822 fino al 1824 fu nominato comandante della divisione di Cuneo e, in seguito, fu infine trasferito nella medesima posizione ad Alessandria.

È proprio in qualità di governatore della divisione di Alessandria che si trovò a dover fronteggiare – all'inizio degli anni trenta dell'Ottocento – l'azione dei movimenti insurrezionali mazziniani e lo stesso Vochieri.

L'analisi della documentazione custodita presso l'archivio di Stato di Torino consente di mettere a fuoco alcuni aspetti della sua personalità.

Al netto della "leggenda nera" che ha avvolto le sue azioni nella letteratura tardo ottocentesca, ne emerge oggettivamente la figura di un soldato di *ancien régime*³², intento con tutte le sue forze a contrastare un movimento che non poteva concepire e il rischio di un cambiamento politico che concepiva come drammatico, fino al punto di emanare – nel 1833 – una circolare per far identificare tutti coloro che portavano i baffi o la barba sotto il mento «sul dubbio che ciò potesse congetturarsi come un segno di derisione per l'attuale buon regime delle cose, e di disprezzo per chi ne è destinato a mantenere l'ordine»³³.

Una solerzia che lo portò poi a convocare, interrogare e schedare anche i soggetti «che non figurano nel processo contro gli arrestati o fuggitivi per delitto politico, i quali però lasciano a dubitar sulle loro

³¹ La surreale descrizione dell'occultamento del cospiratore presso la casa di chi – invece – è giustamente passato alla storia come il feroce campione della reazione, è offerto dallo stesso Brofferio, cfr. A. BROFFERIO, *I miei tempi*, Biancardi, Torino 1860, pp. 169-184. Interessante sono le prime parole con cui il futuro deputato descrisse il generale, rientrato dall'estero dopo molti anni e socialmente piuttosto isolato a Torino (per quanto ben visto a Corte): «Forestiero nel suo paese, era costretto a passare quasi tutto il giorno ad annoiarsi, a maledire i decotti, ed a protestare, bestemmiano, che la Russia era il più bel paese della terra, il popolo il più colto, più civile e più fortunato del mondo» (Ivi, p. 169).

³² Cfr. PENE VIDARI, *Introduzione*, cit., p. 15. Si veda anche GASPAROLO, *Il conte Gabriele Galateri Governatore di Alessandria*, cit., pp. 17-32.

³³ ASTo, *Sezione Corte, Segreteria di Stato per gli affari interni e Ministero dell'interno, Alta polizia, Gabinetto di Polizia*, mazzo 83 [Cart. 1, 2, 3], *Comunicazione al primo segretario Stato per gli Interni*, 31 maggio 1833, n. 1317.

persone per la frequenza che mantenevano cogli incolpati di tale delitto [...] nei caffè, alberghi ed altri divertimenti»³⁴. Infatti, ciò che fino a pochi mesi prima appariva come un innocente intrattenimento, dopo l'inizio dei processi e le dichiarazioni dei "pentiti" era diventato sospetto. Vennero quindi stilate liste di chi – ad esempio – era andato in giro mascherato per la città all'ultimo carnevale³⁵ o di chi si era trovato a mangiare in un determinato albergo frequentato abitualmente da soggetti coinvolti nei procedimenti penali³⁶.

La durezza e la meticolosità con cui Galateri cercò in tutti i modi di soffocare sul nascere i movimenti insurrezionali alessandrini, e poi l'inizio delle prime istruttorie, suscitarono una certa ostilità nei confronti del governatore che è testimoniata dalla comparsa di diversi scritti anonimi contro la sua persona di tenore analogo al seguente:

O Governatore in fine mi resta altro che di dirvi o infami persecutori del Genere umano, se non siete ancora stanchi di quanto agiste finora, vi sarà ancora per voi della gente che faranno le parti delli detenuti o signore e non credete che siano balle.

La morte la morte! ma alla fine libereremo il genere umano da perfidi e vili tiranni [...]»³⁷.

Per contrare questo fenomeno fu promessa una ricompensa per chi avesse fornito prove concrete sull'identità dell'autore³⁸. Tuttavia, nonostante la severa punizione che le *Regie Costituzioni* prevedevano

³⁴ ASTo, Sezione Corte, Segreteria di Stato per gli affari interni e Ministero dell'interno, Alta polizia, Gabinetto di Polizia, mazzo 83 [Cart. 1, 2, 3], Comunicazione all'illustrissimo Primo segretario di Stato per gli Interni, 5 luglio 1833, n. 1746.

³⁵ Ivi, Nota degli individui che andarono in maschera per la Città nell'ultimo giorno del Carnevale corrente anno 1833

³⁶ Ivi, Elenco degli individui che pranzarono nel giorno 3 di marzo corrente anno nell'Albergo sotto l'insegna dell'Universo, scritto da Ambrogio Gaggiotti.

³⁷ Ivi, Anonimi incendiari Stati colà affissi contro la persona del Governare.

³⁸ «Avviso al pubblico. Chi scoprirà l'Autore di questo infame scritto, o somministrerà prove sufficienti per convincerlo, gli verrà corrisposto una buona ricompensa e sarà tenuto segreto dirigendosi direttamente a S.E. questo Signor Governatore», in *Ibidem*.

per questo tipo di comportamenti³⁹, diversi manifesti contro Galateri ed il governo continuarono ad essere affissi sui muri della città. Un altro di questi, sempre conservato presso l'archivio di Stato di Torino, oltre a terminare con un disegno di un teschio, recitava «Reo tiranno prima di fare giustizia sui suddetti detenuti tanto civili come militari pensate prima quello che fate quando la vostra testa la pagherà»⁴⁰.

Della faccenda fu ovviamente informata Torino, anche se il governatore non dava segno di esserne particolarmente intimidito al punto che, scrivendo a l'Escarène, affermò di aver preso l'abitudine di non togliere neppure i manifesti in questione, ma – all'opposto – di lasciarli volutamente esposti al pubblico ludibrio:

La S.V. Illustrissima ben sa quante m'en furono già diretti, e qual conto io ne faceva, perché ben anche conosce la mia tranquillità d'animo e la mia fermezza, massime in tempi difficili; perché ho l'onore di prevenirla che tal scritto venne da me fatto nuovamente affiggere su questa piazza pubblica a generale visione degli abitanti, e mi riesci soddisfacente l'aver dovuto rilevare qual improvvisa sensazione abbia fatto sugli animi dei bravi alessandrini, che disprezzarono

³⁹ Le *Regie Costituzioni* punivano infatti piuttosto severamente la diffusione di "libelli famosi", espressione con la quale si faceva riferimento agli scritti infamanti (per lo più anonimi) rivolti contro un soggetto che fosse direttamente od indirettamente identificabile. Riprendendo pressoché alla lettera un editto di Carlo Emanuele I dell'11 gennaio 1602, la pena comminata per chi poneva in essere questa condotta diffamatoria (e anche per chi avesse contribuito a diffondere gli scritti) poteva arrivare fino alla morte ed alla confisca del patrimonio a seconda della gravità dell'offesa, delle circostanze del caso concreto e del livello delle persone coinvolte. Si veda *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna* Stamperia reale, Torino 1770 (d'ora innanzi RR.CC.), II, lib. IV, tit. XXXIV, capo 12, art. 1, pp. 257-258; G.M. REGIS, s.v. «Libello famoso», in *Dizionario legale teorico-pratico ossia corso di giurisprudenza civile e criminale*, V, Stamperia Giuseppe Favale, Torino 1820, pp. 515-517. Cfr. infine M. TRAVERSO, «Migliorare la patria legislazione in una delle più essenziali sue parti». *Il diritto penale sabaudo delle Regie Costituzioni al codice penale albertino*, Università degli Studi di Torino, Torino 2022, pp. 48-49.

⁴⁰ ASTo, Sezione Corte, Segreteria di Stato per gli affari interni e Ministero dell'interno, *Alta polizia, Gabinetto di Polizia*, mazzo 83 [Cart. 1, 2, 3], *Anonimi incendiari*, cit.

l'ignoto scrittore [...] e ne esternarono il vero loro malcontento ed il desio di poter loro stesso scoprirlo pel meritato castigo⁴¹.

Un atteggiamento – come si può notare – ostentatamente sicuro, al limite della tracotanza, che trovava a Corte un certo apprezzamento. Alla suddetta lettera rispondeva infatti compiaciuto il primo Segretario di Stato:

L'uso che l'E.V. fece dell'anonimo scritto [...] che avrà al certo dimostrato che mal si apposero quelli che ciò fecero, se lo scopo loro era d'intimorire l'invito suo animo, e se non ne fosse poi risultata altra cosa, quella sola d'averci tale circostanza avuto luogo ad osservare come la generalità degli abitanti abborrire da simili azioni deve sicuramente riuscire di soddisfazione⁴².

Infine, altri documenti d'archivio restituiscono invece un aspetto più intimo della vita di Galateri. Nel 1833 aveva circa 71 anni e – nel complesso – non godeva di buona salute⁴³. Il 22 giugno 1833, il governatore inviò quindi al segretario degli Interni l'Escarène una relazione medica per dimostrare che le sue condizioni fisiche non erano tali da impedirgli l'esercizio dei suoi compiti. La stessa mattina in cui la sentenza contro Vochieri venne eseguita (il 22 giugno 1833), Galateri venne visitato dai medici Francesco Quaglia, Giuseppe Soave e dal chirurgo Tommaso Ferrari⁴⁴. Il responso non fu rassicurante: il genera-

⁴¹ Ivi, *Comunicazione di Galateri a l'Escarène*, 12 giugno 1833.

⁴² Ivi, *Copia lettera di l'Escarène a Vochieri (con approvazione di Sua Maestà)*, 15 giugno 1833.

⁴³ Questo risulta anche dalla descrizione di Brofferio, il cui padre era il medico di Galateri, cfr. BROFFERIO, *I miei tempi*, cit., p. 169.

⁴⁴ Si trattava di medici che godevano di un certo prestigio ad Alessandria. In particolare Francesco Quaglia era socio corrispondente della Società Medico-Chirurgica di Torino, di quella Economico-Agraria di Perugia e membro dell'Accademia degli Immobili ad Alessandria, noto per aver pubblicato alcuni studi (si veda in particolare F. QUAGLIA, *Errori e danni della medicina curativa di Le Roy*, Sormani, Voghera 1828, pp. 271; ID., *Saggio d'analisi sulla omeopatia*, Capriolo, Alessandria 1839, pp. 115; e ancora ID., *Storia di due casi di monete inghiottite*, in *Giornale delle scienze mediche*

le risultava affetto da più anni da «pervicace catarro di vescica, unitamente ad un vizio epatico generale»⁴⁵ che si era aggravato negli ultimi mesi proprio a causa delle «crescenti ed incessanti occupazioni»⁴⁶. Ulteriore elemento di inquietudine era che la patologia del generale – a parere dei medici – sembrava «inclinata a fare nuovi progressi», col rischio che l'irritazione della vescica si espandesse anche all'apparato digerente⁴⁷.

Galateri temeva certamente che queste valutazioni potessero condizionare negativamente Torino e indurre Carlo Alberto a dubitare delle sue forze; proprio per questo, nella lettera di accompagnamento, chiese espressamente di non essere rimosso dal suo incarico, almeno fino a quando la repressione delle congiure non si fosse conclusa e l'ordine ricostituito:

La prego pure vivamente a volerne essere interprete presso la prelodata Maestà ed accertarla, che nonostante la presente mia corporea indisposizione, non cesserò mai d'impiegarmi nello sbrigo degli affari più essenziali ed importanti già incominciati, o che potranno occorrere, e che non tralascerò giammai di comprovarle coll'opra e con tutta l'espansione del mio cuore fino all'ultimo momento della mia esistenza⁴⁸.

Le condizioni peggiorano e il 27 giugno, ad aggiornare il Segretario di Stato, non fu direttamente Galateri, ma il maggiore generale Sa-

della Società Medico-Chirurgica di Torino, n. XVI (anno VI – 1843), pp. 287-299), mentre Tommaso Ferrari era chirurgo maggiore presso il presidio della cittadella di Alessandria e, nel 1832, aveva appena pubblicato uno studio sulla rabbia che aveva goduto di una certa diffusione (T. FERRARI, *Storia di un uomo morsicato da un gatto rabbioso: nel quale si erano manifestati i segni precursori della rabbia, guarito colla cauterizzazione delle pustule sublinguali*, Capriolo, Alessandria 1832, pp. 31).

⁴⁵ ASTo, Sezione Corte, Segreteria di Stato per gli affari interni e Ministero dell'interno, Alta polizia, Gabinetto di Polizia, mazzo 83 [Cart. 1, 2, 3], *Relazione dei medici Quaglia e Soave e del chirurgo Ferrari sulla salute di Galateri*, 22 giugno 1833.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*.

luzzo della Manta che, riguardo al suo comandante, volle subito specificare che «la mente è tuttora serena, e che l'energia dell'animo suo è sempre la stessa»⁴⁹. Lo stato di salute del governatore, tuttavia, continuò peggiorare⁵⁰ e il carteggio con Torino si protrasse per tutta l'estate. Da esso, emerge la figura di un uomo ultrasettantenne, fisicamente prostrato e in una condizione fisica instabile ma, nel contempo, dominato dal proprio lavoro e dalla gestione dei procedimenti penali che erano in corso contro i mazziniani. Una vera e propria ossessione nella quale «si distinse per efficacia e mancanza di scrupoli»⁵¹, agendo – anche a scapito della propria salute – secondo «le rigide, profonde e sincere convinzioni di molti uomini di parte assolutistica»⁵². Convinzioni che, tuttavia, erano oramai del tutto anacronistiche e seguite solo grazie alla repressione del crescente dissenso.

3. *Il processo e la difesa di Andrea Vochieri*

Il procedimento contro Vochieri (che cominciò – come già detto – con la perquisizione della sua residenza e l'arresto del primo maggio 1833) presentava un problema giuridico a monte di natura prettamente giurisdizionale, ovvero l'individuazione dell'organo giudiziario che avrebbe dovuto essere investito della cognizione delle accuse che gli venivano contestate.

La più parte delle procedure contro i mazziniani (accusati di attività cospirativa) avevano infatti interessato membri dell'esercito e, in tali casi, non vi era stato dubbio sull'applicazione delle norme del *Regio editto penale militare* emanato da Carlo Felice il 27 agosto 1822⁵³. Il

⁴⁹ Ivi, *Notizie dello Stato di S.E. il Governatore*, 27 giugno 1833.

⁵⁰ Come comunicò il Generale Saluzzo della Manta, la malattia di cui sarebbe stato affetto Galateri, così come diagnosticato dalla facoltà medico-chirurgica, era causata dall'«ingorgo dei casi e del collo della vescica, costituenti le così dette emorroidi vescicali», Ivi, *Stato di salute di S.E.*, 23 agosto 1833.

⁵¹ DEL NEGRO, s.v. «Galateri, Giuseppe Maria Gabriele», cit., p. 363.

⁵² BARALIS, *Una leggenda atroce*, cit., p. 208.

⁵³ Sulla formazione e suoi contenuti del suddetto editto si veda F. MARADEI, *L'unificazione del diritto penale militare nel Regno d'Italia fra tentativi di adeguamento*

causidico alessandrino era però un civile e aveva quindi il diritto di venire giudicato dalla magistratura ordinaria competente, ovvero il Senato di Torino. Secondo quanto disposto dalle *Regie Costituzioni*, era infatti quest'ultimo il giudice che avrebbe dovuto punire, quale autore di lesa Maestà, chi avesse promosso o istigato sedizioni, tumulti e cospirazioni contro la Corona⁵⁴.

Vochieri non era l'unico in questa situazione; ad Alessandria (come anche nel resto del regno) erano infatti numerosi i civili – provenienti soprattutto dall'ambiente forense – che avevano affiancato i giovani ufficiali sabaudi compromettendosi negli ambienti mazziniani⁵⁵, come ad esempio l'avvocato Giovanni Girardenghi, amico di lunga data di Vochieri⁵⁶ e, come lui, condannato a morte il 9 settembre 1833⁵⁷.

Già nel 1831, pochi mesi dopo aver assunto la guida del regno, Carlo Alberto aveva incaricato il conte Benedetto Andreys di Cimella di occuparsi, in qualità di Uditore generale di Guerra, delle inchieste contro i cospiratori:

legislativo e «nuovi» codici (1869). Un profilo storico-giuridico, in *Historia et ius*, n. 23 (2023), paper 8, pp. 2-14; V.A. VIORA, *La codificazione del diritto penale militare negli Stati sabaudi*, Centro di studi di storia del diritto italiano dell'Università, Roma 1983, pp. 15-17 (in particolare sulla competenza dei tribunali militari).

⁵⁴ RR.CC., II, lib. IV, tit. XXXIV, capo II, art. 2, pp. 201-202: «Chiunque offendesse, macchinasse, congiurasse, o in qualsivoglia modo tentasse d'offendere, macchinare, o congiurare contro la Persona, i Figli, o l'ore de' Reali Regnanti, o contro gli Stati nostri, sarà reo di Lesa Maestà in primo grado, senza considerare, se sia suddito, o forestiere». La pena prevista era naturalmente quella capitale (Ivi, art. 4, p. 202).

⁵⁵ Un elenco riassuntivo degli oltre sessanta soggetti coinvolti ad Alessandria nei processi del 1833 è offerto dallo scrittore e giornalista monferrino Carlo A-Valle (1815-1873) nella sua edizione aggiornata degli *Annali di Alessandria*, pubblicata pochi mesi dopo l'unificazione della Penisola. Si veda G. SCHIAVINA, *Annali di Alessandria* (tradotti, annotati, abbreviati, continuati da C. A-VALLE), Stamperia Barnabé e Borsalino, Alessandria 1861, pp. 837-839. Per un breve inquadramento biografico e ideologico di A-Valle, si rimanda alla voce di M.L. SCAUSO, s.v. «A-Valle, Carlo», in DBI, n. 4 (1962), pp. 609-610.

⁵⁶ Cfr. SCHIAVINA, *Annali di Alessandria*, cit., p. 838.

⁵⁷ *Sentenza del Regio Fisco Militare contro Girardenghi Giovanni, Stara Stefano Eugenio e Carlo Cattaneo del 9 settembre 1833*, in *Gazzetta Piemontese*, n. 108, martedì, 10 settembre 1833, p. 544.

Le segrete riunioni scoperte nel mese di marzo ultimo scorso, tendenti a pervertire lo spirito dell'armata, ed a preparare criminosi tentativi contro il bene dello Stato, avendo dato luogo all'arresto di alcuni militari e borghesi, ne furono gli atti d'inquisizione affidati all'Uditore nostro generale di Guerra conte Benedetto Andreys di Cimella il quale li formò e diresse in modo a riportare il Nostro pieno Sovrano gradimento [...]. Quindi è che per le presenti, di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo delegato e commesso [...] al detto presidente conte Andreys di Cimella consigliere nel Nostro Consiglio di Stato l'autorità e la giurisdizione necessaria ed opportuna per continuare gli atti della suddetta inquisizione non solo contro gli individui sì militari che borghesi, già menzionati negli atti, ma eziandio contro quegli altri che venissero in essi indicati, e li loro complici [...] derogando come deroghiamo ad ogni legge in contrario [...]⁵⁸.

Il sovrano aveva inoltre manifestato a più riprese la volontà di essere costantemente informato dello stato delle varie procedure giudiziarie, soprattutto in una piazza problematica come Alessandria. Anche sapendo dell'interesse del re in materia, il generale Galateri chiese indicazioni al segretario di Stato per gli Affari Interni, il conte Antonio Tonduti de l'Escarène⁵⁹, su come impostare il processo contro Vochieri e – più in generale – se fosse necessario scindere sul piano giurisdizionale le procedure dei civili da quelle degli altri militari coinvolti.

La risposta giunse al governatore di Alessandria pochi giorni dopo l'arresto del causidico e indicava espressamente di assoggettare indiscriminatamente tutti i soggetti coinvolti alla giustizia militare⁶⁰.

Preoccupato dalle continue rivelazioni dei propalatori che, confes-

⁵⁸ Questo regio biglietto, del 25 ottobre 1831, è pubblicato in estratto da BROFFERIO, *Storia del Piemonte*, cit., pp. 166-167.

⁵⁹ Sul quale si rimanda alla voce biografica di M.B. BERTINI, s.v. «Escarène, Antonio Maria Francesco di Paola Bartolomeo Tonduti conte de l'», in DBI, n. 43 (1993), pp. 270-273.

⁶⁰ Un'accurata ricostruzione del carteggio intercorso a questo proposito tra Galateri e gli organi di Governo della capitale è presente in PENE VIDARI, *Introduzione*, cit., pp. 15-18.

sione dopo confessione, ingigantirono la pericolosità della congiura⁶¹, il sovrano ritenne infatti necessario affidare indiscriminatamente al giudizio dei Consigli di Guerra (e quindi secondo la procedura del *Regio Editto penale militare*) non solo i militari coinvolti, ma pure tutti gli altri accusati che si fossero resi complici di questi ultimi, a prescindere dal loro effettivo *status*. A tal scopo – sempre nel maggio del 1833 – fu quindi istituita una Commissione formata da tre magistrati⁶² incaricata di dare le necessarie delucidazioni su come procedere (anche e soprattutto per le questioni di competenza) nei confronti dei cospiratori. Pochi giorni dopo – il primo giugno – Carlo Alberto emanò poi un *Regio Biglietto* con il quale diede un'interpretazione autentica (con valore retroattivo) del disposto dell'articolo 144 del *Regio Editto penale militare*, a tenore del quale

Ogni cospirazione di militari tendente a fare insorgere l'armata, o qualsivoglia parte di essa contro il Regnante, la Reale Famiglia, o la Sovrana autorità in qualunque modo, verrà considerata come delitto d'altro tradimento militare. Gli autori, o complici di tal delitto, e coloro, che, essendone informati, avranno tralasciato di denunciarlo, o d'impedirlo potendo, saranno condannati a morte ignominiosa⁶³.

Ovviamente il dubbio investiva soprattutto la seconda parte della norma e, in particolare, il concetto di "complice del delitto" di alto tradimento; come già affermato, il re di Sardegna optò per conferire

⁶¹ LUZIO, *Gli inizi del regno di Carlo Alberto*, cit., pp. 11-12.

⁶² La Commissione era formata dal già citato Andreys di Cimella, Giuseppe Mercurino Arborio di Gattinara e Giuseppe Gromo. Al termine dei moti tutti ebbero degli importanti riconoscimenti per la loro opera: Cimella (che della predetta Commissione fu il presidente) divenne nel 1838 presidente del ricostituito Senato di Casale, Arborio di Gattinara acquisì invece la decorazione di commendatore mauriziano e Gromo fu nominato – nel 1837 – presidente di classe del Senato di Piemonte, cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, II, Roux et Favale, Torino 1881, pp. 369, 466, 509.

⁶³ *Regio Editto penale militare* (27 agosto 1822), Stamperia reale, Torino 1822, art. 144, p. 41.

anche questi casi ai giudici militare⁶⁴. In tal modo si sperava di soffocare la congiura sul nascere, sfruttando anche la celerità della giustizia (per certi versi sommaria) dei tribunali militari e sulle minori garanzie difensive attribuite agli imputati⁶⁵.

Sulla rispondenza all'ordinamento giuridico di questa scelta processuale si tornerà nelle conclusioni dell'articolo. Ciò che in ogni caso non sembra in alcun modo contestabile è che essa influenzò molto negativamente la posizione di Vochieri il quale, dopo essere stato interrogato diverse volte dall'Uditore di Guerra Brunone Avenati e messo a confronto con gli ufficiali che lo accusavano, venne mandato dinanzi al Consiglio di Guerra di Alessandria. La legislazione militare (ormai ritenuta pacificamente applicabile pure al caso di specie) prevedeva una procedura assai scarna e, soprattutto, non prevedeva l'intervento a favore dell'imputato di un avvocato civile. Anche la difesa, infatti, doveva essere assunta da un militare e per Vochieri fu nominato il tenente Gorla del primo reggimento di Cuneo. A ben vedere, il causidico non chiese mai un'assistenza legale diversa e fu anzi il fratello Giuseppe a inoltrare in sua vece una supplica al sovrano in questo senso che, tuttavia, non venne accolta⁶⁶.

Ad ogni buon conto, come era consuetudine in questo tipo di giudizi, l'arringa difensiva fu comunque predisposta da un legale – l'avvocato Aliora – e fu poi letta dall'ufficiale Gorla dinanzi al Consiglio di Guerra il 20 giugno 1833⁶⁷.

In ragione della sua posizione di soldato di Sua Maestà, per le evidenze emerse in sede istruttoria e – non da ultimo – per la verosimile

⁶⁴ Su questo *Regio Biglietto*, ritrovato nell'Archivio di Stato di Torino da Gasparolo solo nel 1928 e di cui non si diede notizia nelle raccolte ufficiali a stampa dell'epoca, cfr. PENE VIDARI, *Nota sul crimen lesae maiestatis*, cit., pp. 405-409.

⁶⁵ Cfr. Ivi, p. 409.

⁶⁶ Cfr. ASTo, *Sezione Corte, Segreteria di Stato per gli affari interni e Ministero dell'interno, Alta polizia, Gabinetto di Polizia*, mazzo 83 [Cart. 1, 2, 3], *Supplica dell'avvocato Giuseppe Vochieri*.

⁶⁷ ASTo, *Sezione Corte, Segreteria di Stato per gli affari interni e Ministero dell'interno, Alta polizia, Processi Politici del 1830*, mazzo 288, *Difesa dell'inquisito causidico Vochieri, 20 giugno 1833*. Cfr. E. PASSAMONTI, *Il processo ad Andrea Vochieri*, Tipografia già Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1831, p. 508.

volontà di non apparire pretestuoso agli occhi del collegio giudicante, Gorla non era certo nelle condizioni di contestare integralmente le condotte attribuite al proprio assistito. Pertanto, considerata la gravità delle accuse, egli scelse di fondare la propria linea difensiva sull'assunto che Vochieri, quando aveva compiuto le azioni di cui era accusato, versava in uno stato di suscettibilità psichica momentanea che ne avrebbe offuscato la capacità di giudizio rendendolo, di fatto, non imputabile:

Voi vi scorgete, o Signori, che io nel biasimare e nell'abbominare l'orribile fatto, che viene a questo accusato imputato, io lo trovo così isolato, così enorme, così stravagante nel suo concepimento, e ne 'successivi accidenti suoi, che non posso fare a meno che ravvisarlo come parto di una mente per abitudine storta e delirante, senza però che l'anima dell'imputato abbia presumibilmente voluto ridurre a realtà il nero sogno della sua fantasia, e senz'altro abbia veramente cercato mezzi prossimi, e rimoti per mandarlo ad esecuzione⁶⁸.

Il patriota alessandrino venne quindi dipinto come un ingenuo "sognatore" in buona fede, nato «con un cuore decisamente tendente alla virtù» ma vittima delle letture e dell'ambiente liberale in cui fin da giovane si era formato. Un nuovo «Diogene», che fanciullescamente aveva tratto «la sua maggior felicità nell'abborrire, o di far veder di sprezzare quanto gli uomini si hanno per dolce, o per venerando»⁶⁹.

Al di là dell'enfasi letteraria e della retorica contenuta nella prosa della difesa (pienamente in linea con l'uso forense del periodo), la strategia processuale era evidente: dimostrare l'insussistenza dell'elemento soggettivo, ovvero della colpa e del dolo, dell'accusato. Se infatti si partiva dal presupposto che le dichiarazioni proferite da Vochieri (e confermate dai propalatori) sulla cospirazione, sull'imminente trionfo repubblicano e sul sovvertimento della monarchia, non erano state

⁶⁸ ASTo, *Sezione Corte, Segreteria di Stato per gli affari interni e Ministero dell'interno, Alta polizia, Processi Politici del 1830*, mazzo 288, *Difesa dell'inquisito caudico Vochieri*, cit.

⁶⁹ *Ibidem*.

null'altro che innocue vanterie di un esaltato e allucinazioni di un'anima irrequieta, l'impianto accusatorio non poteva che venir meno.

Lo stesso scritto che era stato rinvenuto nella sua cella, nel quale egli rivendicava con orgoglio la propria appartenenza alla *Giovine Italia*, fu indicato come prova dello stato di delirio in cui versava⁷⁰. Il documento in questione, conservato in originale presso l'archivio di Stato di Torino, rappresenta in realtà il testamento politico di Vochieri e, nel contempo, anche la prova principale – insieme alle propalazioni – su cui si fondò la sentenza di condanna a morte:

Moglie mia

Conserva questo scritto ad eterna gloria di tuo marito ed insegnalo a miei figli ed amici.

Italiani, fratelli!

Io muoio tranquillo e tradito seppi tacere per non compromettere alcuno di tanti miei fratelli.

Io muoio tranquillo perché non ho voluto riscattare dal tiranno piemontese la mia vita, come mi venne offerto col tradimento e collo spergiuuro.

Io muoio tranquillo perché vero e costante figlio della Giovine Italia

Infine io muoio, o Italiani infamando coll'estrema mia voce tutti i despota della terra e loro satelliti, muoio animandovi ad unirvi, ed a sacrificare il vostro sangue per la libertà, indipendenza e rigenerazione dell'infelice vostra Patria.

Andrea Vochieri

Vostro fratello⁷¹

⁷⁰ Invero lo stesso Vochieri, interrogato sull'origine dello scritto, ne riconobbe la paternità sostenendo però di averlo redatto in un momento di follia causato da un incubo, cfr. ASTo, *Sezione Corte, Segreteria di Stato per gli affari interni e Ministero dell'interno, Alta polizia, Processi Politici del 1830*, mazzo 288, *Verbale di convoca della commissione d'inchiesta*, 17 giugno 1833.

⁷¹ ASTo, *Sezione Corte, Segreteria di Stato per gli affari interni e Ministero dell'interno, Alta polizia, Gabinetto di Polizia*, mazzo 83 [Cart. 1, 2, 3], *Testamento politico di Vochieri giugno 1833* (*Biglietto a matita di Vochieri ai suoi figli dopo che fu condannato alla pena capitale*).

Si tratta di uno scritto autografo (vergato a matita su una striscia di carta di risulta strappata da un registro dell'ospedale militare) che il patriota alessandrino aveva redatto già dal 16 giugno, sotto la spinta emotiva causata dalla notizia dell'esecuzione di alcuni sergenti coinvolti nei piani antigovernativi⁷². Una volta che fu ritrovato e acquisito agli atti, la sorte dell'alessandrino era segnata: aver definito Carlo Alberto come il «tiranno piemontese»⁷³ ed essersi qualificato «vero e costante figlio della Giovine Italia»⁷⁴ non lasciava infatti spazio ad un verdetto diverso rispetto alla pena capitale.

Goria tentò dunque di minimizzare la forza probante di questo scritto: «Anche la circostanza di questa scrittura, su cui seder potrebbe, la esecrazione de 'buoni, e degli assennati, non prova, o Signori, l'animo stravagante e delirante dell'inquisito?»⁷⁵.

Se si considera nel suo complesso questa vicenda processuale, la scelta di rappresentare Vochieri – che durante gli interrogatori e i confronti con gli accusatori aveva sempre mantenuto un contegno lucido e coerente⁷⁶ – come un soggetto sostanzialmente incapace di intendere e di volere, si rivelò infelice.

Un aspetto della strategia difensiva di Goria che appariva al contrario assai più pregnante era invece quello relativo all'effettiva offensività della condotta posta in essere dall'imputato.

Dal momento che l'inchiesta aveva infatti escluso che Vochieri avesse mai intessuto rapporti con altri esponenti mazziniani piemontesi o italiani, erano sufficienti a provocare una condanna a morte i contatti con qualche furiere dell'esercito e lo scritto confessorio ritrovato nella sua cella? Su questo punto – a posteriori – più di un dubbio ri-

⁷² A. LUZIO, *I processi della "Giovine Italia" (1833-34) secondo gli atti ufficiali*, in *La lettura*, n. 7 (1920), pp. 465-466.

⁷³ ASTo, *Sezione Corte, Segreteria di Stato per gli affari interni e Ministero dell'interno, Alta polizia, Gabinetto di Polizia*, mazzo 83 [Cart. 1, 2, 3], *Testamento politico*, cit.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Cfr. Ivi, *Difesa dell'inquisito causidico Vochieri*, cit.

⁷⁶ I diversi interrogatori cui fu sottoposto, carcerato, Vochieri sono stati pubblicati ed analizzati da Passamonti e, recentemente, da Gian Savino Pene Vidari, cfr. PENE VIDARI, *Introduzione*, cit., pp. 13-27.

mane. Tuttavia questa eccezione fu frettolosamente sviluppata nell'arringa conclusiva in poche righe, non sufficienti a smuovere i giudici militari che diedero per scontata la pericolosità (concreta e non solamente astratta) delle azioni dell'imputato⁷⁷.

Nel complesso, dunque, la difesa proposta dal tenente della prima brigata Cuneo (per quanto infarcita di citazioni dotte e di riferimenti legali) non riuscì ad essere incisiva⁷⁸. Può inoltre stupire che in essa non si sia fatto alcun riferimento all'evidente difetto di giurisdizione del Consiglio di Guerra della Divisione di Alessandria che stava giudicando (avallato dal *Regio Biglietto* di Carlo Alberto del maggio, ma in spregio all'art. 1 dell'*Editto* del 27 agosto 1822) un civile per un delitto, per quanto molto grave, evidentemente non di natura militare⁷⁹.

Il 20 giugno 1833, in accoglimento di quanto chiesto dal Regio Fisco militare e con l'unanimità dei nove componenti del collegio giudicante, Andrea Vochieri fu condannato a morte per alto tradimento ai sensi del già citato articolo 144 dell'*Editto penale militare*.

Tra quelli che ebbero diretti rapporti con lui (e che, in alcuni casi, lo accusarono anche), il Consiglio di Guerra di Alessandria condannò alla medesima pena i furieri Giuseppe Menardi, Luigi Viora, Domenico Ferrari, Armando Costa, Giuseppe Rigasso, Alessandro Marini (con sentenza del 13 giugno) e il già citato avvocato Giovanni Gilardenghi (con sentenza del 9 settembre)⁸⁰.

Con tali provvedimenti, il nucleo della *Giovine Italia* che si stava consolidando ad Alessandria venne definitivamente eradicato.

Ovviamente è impossibile dire se con una diversa difesa Vochieri avrebbe potuto evitare il supplizio capitale. È un dato però che alcuni imputati, che in altre zone del Regno di Sardegna ebbero la possibilità di servirsi di celebri principi del foro, riuscirono a scampare al patibolo, pur venendo attinti da pesanti condanne detentive⁸¹.

⁷⁷ Cfr. Ivi, pp. 33-34.

⁷⁸ Cfr. Ivi, p. 29.

⁷⁹ PENE VIDARI, *Nota sul crimen lesae maiestatis*, cit., pp. 400-420.

⁸⁰ Cfr. SCHIAVINA, *Annali di Alessandria*, cit., p. 838.

⁸¹ È noto ad esempio il caso dell'ufficiale Giuseppe Thappaz il quale, pur coinvolto a Genova nella congiura mazziniana, riuscì ad ottenere dal Consiglio di Guerra divisionario, la commutazione della pena di morte in quella della prigionia per 20 anni.

Al netto però di questioni tecniche, l'impressione è che nel processo contro Vochieri sia prevalsa, nel Consiglio di Guerra, la volontà di dare un chiaro monito a tutti i simpatizzanti mazziniani, prescindendo quindi da una equilibrata e oggettiva analisi della pericolosità dei fatti e della difesa proposta.

4. *Le propalazioni come strumento di repressione criminale e politica*

Processualmente parlando, il processo di Andrea Vochieri si configurò in larga parte come un processo puramente indiziario, nel quale un ruolo determinante fu svolto dalle cosiddette "propalazioni", ovvero dalle dichiarazioni accusatorie fornite da altri inquisiti ottenute dietro la promessa di una totale o parziale impunità.

Ancora nella prima metà del XIX secolo infatti, la procedura penale applicata nel regno di Sardegna (come quella della maggior parte dei sistemi giuridici coevi) si caratterizzava per il frequente ricorso a strumenti di diritto premiale⁸², finalizzati ad incentivare i sudditi (e – in primo luogo – gli stessi imputati) a collaborare attivamente al perseguimento dei criminali che turbavano la sicurezza pubblica. Si trattava di una permanenza giuridica di antico regime che faticava ad essere abbandonata tanto nella legislazione quanto, soprattutto, nelle prassi operative della magistratura sabauda⁸³.

Certamente a questo risultato contribuì la difesa redatta dal giovane avvocato Cesare Cabella, brillante giureconsulto che successivamente divenne rettore dell'Università di Genova nonché deputato del regno di Sardegna e poi ancora senatore del regno d'Italia; cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Giuffrè editore, Milano 2002, pp. 90-92; cfr. anche F. RIDELLA, *La vita e i tempi di Cesare Cabella*, Società ligure di Storia Patria, Genova 1923, pp. 27-30, in cui è riportata una parte dell'arringa predisposta da Cabella (ma letta dall'ufficiale d'artiglieria Antonio Nava secondo quanto previsto – come si è visto anche nel caso di Vochieri – dal regio editto penale militare del 1822).

⁸² L. LACCHÈ, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Giuffrè editore, Milano 1988, p. 382.

⁸³ Sul punto si rimanda a M. TRAVERSO, *Sicurezza e libertà nelle strategie di contrasto al banditismo nel regno di Sardegna tra XVIII° e XIX° secolo*, in *Italian Review of Legal History*, n. 4 (2018), paper 02, pp. 7-16.

Le *Regie Costituzioni*, fondamentale *corpus* normativo settecentesco e base dell'ordinamento sabaudo anche dopo la restaurazione⁸⁴, contenevano in proposito un'articolata disciplina che prevedeva l'impunità per chi – autore di un reato – avesse consegnato un delinquente al fisco⁸⁵. In questo modo l'intera comunità e persino i delinquenti stessi venivano in un certo senso indotti a contribuire al corretto esercizio della giurisdizione (*ne crimina remaneant impunita*) e alla tutela dell'ordine pubblico. D'altronde, alla fine del Settecento, non esisteva negli Stati sabaudi un'istituzione centralizzata, organicamente inserita in qualche Segreteria di Stato, che fosse deputata in via principale alla prevenzione e alla repressione dei crimini sull'intero territorio. Ciò può in effetti apparire paradossale se si considera che, nella tarda età moderna, il criminale era innanzi tutto visto come il perturbatore della pace pubblica che si incarnava nella persona stessa del sovrano (che, tuttavia, nella maggior parte dei casi, non si curava di perseguirlo in prima persona – non avendo l'organizzazione e le risorse sufficienti per farlo – e lasciava tale compito ai feudatari e alle comunità locali).

Il giudizio espresso su queste premialità dalla penalistica illuministica fu assai ambiguo. Sul fatto che «Alcuni tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto che paleserà i suoi compagni» Cesare Beccaria affermò che

Un tale spediente ha i suoi inconvenienti ed i suoi vantaggi. Gli inconvenienti sono che la nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati [...]. Di più, il tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge, che implora l'aiuto di chi la offende. I vantaggi sono il prevenire delitti importanti, e che, essendone palesi gli effetti ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo; di più si contribuisce a mostrare che chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico è

⁸⁴ Cfr. I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Giappichelli, Torino 2001, p. 114 e, sulla loro genesi, soprattutto M.E. VIOLA, *Le costituzioni piemontesi: leggi e costituzioni di S.M. il Re di Sardegna (1723, 1729, 1770)*, Bocca, Milano 1928 (rist. an. Istituto di storia del diritto italiano, Torino 1986).

⁸⁵ RR.CC., II, art. 19, pp. 184-185.

probabile che manchi al privato [...]. Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione⁸⁶.

Nonostante l'immoralità di fondo del diritto penale premiale, il giurista milanese arrivò quindi a dichiararsi favorevole al suo utilizzo in quanto utile «per prevenire delitti importanti, che essendone palesi gli effetti ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo»⁸⁷ e sul presupposto che l'ordinamento non fosse in grado di fronteggiare le emergenze criminali con i propri mezzi ordinari⁸⁸.

Con la Rivoluzione francese e le innovazioni istituzionali napoleoniche la concezione "partecipata" della tutela dell'ordine pubblico entrò in crisi ma, nonostante questo, l'utilizzo di premi ed impunità nella giustizia penale non cessò neanche dopo il Congresso di Vienna⁸⁹. Se infatti gran parte della relativa disciplina (tra cui ad esempio la previsione di premi in denaro) venne espunta dalla *Regie Costituzioni* con le patenti del 18 settembre del 1818, venne contestualmente stabilito che i Senati avrebbero potuto continuare a servirsi

⁸⁶ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, ristampa, cur. F. VENTURI, Einaudi, Torino 1965, pp. 89-90.

⁸⁷ Ivi, p. 89.

⁸⁸ LACCHÈ, *Latrocinium*, cit., p. 380.

⁸⁹ Le trasformazioni teoriche introdotte dal giusnaturalismo contrattualista, insieme all'impatto dirompente della Rivoluzione francese, modificarono radicalmente il modo in cui veniva intesa la criminalità e la figura del criminale. Il reato non fu più concepito come un'offesa all'autorità sovrana, ma come una violazione del patto fondativo della convivenza civile. Questo mutamento comportò non solo una ridefinizione teorica della funzione punitiva dello Stato, ma anche un'evoluzione nelle strategie di controllo territoriale, che divennero sempre più centralizzate e pervasive. L'eventualità che alcune aree rimanessero escluse dalla presa dello Stato venne progressivamente considerata concettualmente intollerabile. Fu in questo clima che l'autorità statale assunse, in maniera sistematica, la responsabilità di individuare ed eliminare attivamente quelli che venivano identificati come "nemici interni"; cfr. P. COSTA, *Pagina introduttiva. I diritti dei nemici: un ossimoro?*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 38 (2009), I, p. 15.

per lo scoprimento, ed arresto de 'grassatori, ladri, ricettatori delle cose rubate, loro fautori, e complici, l'autorità di usare que 'mezzi che stimeranno a termini del § 34, cap. 9, tit. 34, lib. 4 delle generali costituzioni, e del § 41, cap. 9, tit. 33, part. 2 del regolamento pel Ducato nostro di Genova⁹⁰.

In sostanza, pur abrogata la disciplina "ordinaria", le supreme Magistrature mantenevano comunque la possibilità di promettere impunità e premi per la consegna di grassatori, ladri e ricettatori o per chi avesse fornito prove contro di essi.

D'altronde, nonostante le innovazioni istituzionali che – sulla scorta delle riforme napoleoniche – la Restaurazione aveva portato in tema di mantenimento dell'ordine pubblico⁹¹ (fra cui spiccava la creazione del corpo dei carabinieri Reali, realizzata da Vittorio Emanuele I nel 1814 sull'esempio della Gendarmeria francese⁹²), la situazione rimaneva problematica. Un affresco eloquente a riguardo (particolarmente incentrato sulla città di Torino) è offerto da Umberto Levra:

Lungo le vie di comunicazione che collegavano la città col resto del regno [...] si esercitava una malavita che conservava molte parentele con l'antico brigantaggio di strada, e che continuava a contare sulla

⁹⁰ *Regie Patenti, colle quali Sua Maestà sopprime i diritti di premi e nomine accordati per l'arresto dei delinquenti, e banditi (in data delli 18 settembre 1818)*, in *Raccolta degli atti di Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 all'anno 1832*, VIII, parte 2, Stamperia Ferrero, Vertamy e comp., Torino 1844, pp. 19-20.

⁹¹ Sul punto si veda la sintesi proposta da NADA, *Lineamenti della politica interna del governo sabauda*, cit., pp. 768-769. La conservazione di alcune innovazioni istituzionali riconducibili al passato regime napoleonico avvenne – con ogni probabilità – anche contro lo stesso volere del restaurato Vittorio Emanuele I il quale, a fronte di una struttura sociale che in vent'anni era profondamente mutata, «non poté materialmente fare tutto quello che avrebbe voluto», Ivi, p. 768.

⁹² Sulla genesi di questa istituzione si rimanda a E. FACCENDA, *I carabinieri tra storia e mito (1814-1861)*, Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, Torino 2009, pp. 11-46. Sull'impatto che ha avuto questo corpo sulla realtà alessandrina – centro dei moti del 1831 – si rimanda invece a R. LIVRAGHI, *Le origini di carabinieri reali di Alessandria (1814-1821)*, in *Studi piemontesi*, n. 44 (2015), fasc. I, pp. 135-142. Si veda anche LEVRA, *L'altro volto*, cit., pp. 196-203.

solidarietà del mondo contadino, da cui proveniva ed era alimentata. Come spesso l'accattonaggio e il furto in città, così la grassazione nelle campagne poteva contare su una manovalanza che di volta in volta si aggregava e si disperdeva, formata da lavoratori di campagna, giovani senza occupazione, piccoli produttori in difficoltà e altre figure ai gradini più bassi della scala sociale⁹³.

Ecco che nella prima metà dell'Ottocento questo potere venne ampiamente esercitato dai giudici all'interno dei processi, concedendo ai propalatori cospicui sconti di pena, spesso abnormi se commisurati alla gravità del fatto commesso. Ciò è accaduto anche nei processi del 1833. Infatti, se pur in astratto queste premialità non avrebbero potuto essere ordinariamente concesse in relazione a crimini come quello di alto tradimento e lesa Maestà, nel caso di specie era stato direttamente il sovrano ad autorizzarne l'uso⁹⁴.

A ben vedere, la difesa di Vochieri cercò di opporsi alle propalazioni in due modi: contestando innanzitutto il loro valore giuridico e, in secondo luogo, la loro forza probante. Quanto al primo aspetto il tenente Gorla, nel riferirsi in particolare alle dichiarazioni del furiere Domenico Ferrari, affermò che «Queste propalazioni non possono punto aggravare l'imputato; poiché si sa che la confessione di un reo non può influire sulla reità altrui "*Placuit, ut qui de se confessus est super alium non credatur* – Cap. Caroli Magni tit. I"»⁹⁵. La tesi era che le dichiarazioni dei propalatori di per sé non avrebbero potuto essere considerate come delle prove piene, dal momento che venivano rese nel contesto di confessioni di per sé inattendibili, frutto di prostrazione e angoscia per la propria sorte⁹⁶.

⁹³ LEVRA, *L'altro volto*, cit., p. 179.

⁹⁴ RR.CC., II, lib. IV, tit. XXXI, art. 20, p. 185.

⁹⁵ ASTo, *Sezione Corte, Segreteria di Stato per gli affari interni e Ministero dell'interno, Alta polizia, Processi Politici del 1830*, mazzo 288, *Difesa dell'inquisito caudidico Vochieri*, cit.

⁹⁶ La *ratio* di questo brocardo è ben sintetizzata dalle parole di uno dei principali criminalisti del Settecento (e già avvocato del Parlamento di Parigi) Muyart de Vouglans nel suo commento alla legislazione francese in materia di prova nei giudizi criminali: «Une septième règle qui regarde encore la preuve en cette matière, c'est que la

Il ragionamento che il difensore di Vochieri proponeva si fondava su una interpretazione particolarmente restrittiva che, nella prima metà dell'Ottocento, poteva giovare anche delle riflessioni illuministiche maturate in tema di invalidità delle confessioni indotte e estorte con «la speranza o della diminuzione di pena, o della totale impunità»⁹⁷. Tuttavia, al di là delle questioni meramente teoriche, la prassi di ricorrere ai propalatori era ampiamente ammessa ed anzi piuttosto favorita dai magistrati sabaudi, il cui potere di concedere premialità a chi collaborava con la giustizia non cessò neppure con la successiva emanazione del codice penale del 1839, e si mantenne sino a quello di procedura penale del 1847 che, abrogando l'intera normativa processuale precedente, abolì anche le patenti del 1818. Si trattò dunque di un processo lento e graduale, in linea con il riformismo dell'età carloalbertina, durante la quale sia la criminalità sia gli strumenti impiegati per contrastarla presentavano una «compresenza di vecchio e di nuovo»⁹⁸. D'altronde nella giurisprudenza coeva era ampiamente diffusa la convinzione che una confessione chiara, precisa e non ritrattata costituisse, a prescindere dalle circostanze in cui era stata assunta dagli organi procedimenti, una prova idonea a giustificare una decisione⁹⁹.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche questa argomentazione difensiva di Vochieri (come già le altre che sono state esaminate nel

confession seule de l'accusé ne peut suffire pour opérer sa condamnation; parce qu'elle est alors présumée l'effet du désespoir, et comme telle réputée contraire aux Lois de la nature et de la religion, qui ne laissent point aux hommes la libre disposition de leur vie, n'y de leur honneur», M. MUYART DE VOUGLANS, *Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel*, II, Merigot-Crapart-Morin, Paris 1780, p. 48. Su Muyart de Vouglans cfr. A. LAINGUI, *P.F. Muyart de Vouglans ou l'anti-Beccaria (1713-1791)*, in *Revue de la Société internationale d'histoire de la profession d'avocat*, n. 1 (1989), pp. 69-80.

⁹⁷ G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, III, Stamperia Raimondiana, Napoli 1783, p. 134.

⁹⁸ LEVRA, *L'altro volto*, cit., p. 187.

⁹⁹ Significative sono ad esempio le valutazioni sul capitolare di Carlo Magno citato proprio dal tenente Gorla che espresse Giuseppe Antonio Castelli, giurista milanese ed esperto conoscitore del diritto penale austriaco, nel suo commentario pubblicato proprio nel 1833: G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato del codice penale e delle gravi trasgressioni di polizia [...]*, II, Manini, Milano 1833, pp. 82-83.

paragrafo precedente) non ebbe accoglimento, come non riuscì a smuovere la convinzione dei giudici il fatto che le confessioni ricevute si fossero rivelate talvolta tra loro contraddittorie¹⁰⁰.

Nei giudizi politici celebratisi in tutto il regno di Sardegna tra il 1831 e il 1833, questo tipo di dichiarazioni accusatorie vennero quindi ampiamente utilizzate dagli inquirenti come uno strumento processuale implacabile per scoprire eventuali complici degli arrestati, senza risparmiare neppure personaggi destinati, nell'imminente futuro costituzionale del regno, a ricoprire ruoli istituzionali di primo piano¹⁰¹.

5. Conclusioni: dai processi politici del 1833 alla costruzione di una memoria nazionale

Questa mattina alle ore 7 1/2 ebbe luogo su questa Piazza d'Armi l'esecuzione della sentenza profeta dal Consiglio di Guerra Divisionale

¹⁰⁰ PENE VIDARI, *Introduzione*, cit., pp. 25-27.

¹⁰¹ È il caso del già citato Angelo Brofferio. Coinvolto nel 1831 nella società segreta dei *Cavalieri della Libertà*, egli fu arrestato il 2 aprile e recluso nella Cittadella di Torino. Il 21 giugno, dopo essere stato compromesso dalle confessioni già rese da altri membri, decise a sua volta di collaborare con l'uditore generale Andreis di Cimella indicando due compagni – in cambio dell'impunità – come i principali organizzatori delle cospirazioni avvenute a Genova e compiendo così un tradimento che lo avrebbe perseguitato per tutta l'esistenza. Sul coinvolgimento di Brofferio nei *Cavalieri della Libertà* e sul suo arresto si rimanda a LUZIO, *Carlo Alberto e Giuseppe Mazzini*, cit., pp. 55 ss.; F. SALATA, *Carlo Alberto inedito*, Mondadori, Milano 1931, pp. 104-105, 387-388; R. ROMEO, *L'Italia moderna tra storia e storiografia*, Le Monnier, Firenze 1977, pp. 84-88; E. BOTTASSO, *Il doppio giuoco di Angelo Brofferio*, in *Studi piemontesi*, n. VII (1978), fasc. II, pp. 297-305; G. RATTI, *Angelo Brofferio e i Cavalieri della Libertà tra delazioni, ricatti e polemiche giornalistiche*, in *Studi piemontesi*, n. VII (1978), fasc. II, pp. 306-315. Sul conte Andreis Benedetto di Cimella, magistrato nato a Nizza nel 1786 e futuro presidente del Senato di Casale istituito nel 1838, si rimanda a I. RICCI MASSABÒ, s.v. «Cimella, Benedetto Andreis conte di», in DBI, n. 25 (1981), pp. 127-128 e si veda pure DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, cit., II, p. 450.

in odio del caudico Andrea Vochieri condannato a morte ignominiosa per delitto d'alto tradimento¹⁰².

Vochieri moriva il 22 giugno 1833 – due giorni dopo la sua condanna – giustiziato all'alba mediante fucilazione sulla piazza d'armi sita fuori porta Marengo ad Alessandria¹⁰³. Diverse fonti riportano che Galateri avrebbe tentato, anche negli ultimi momenti prima dell'esecuzione, di convincere il caudico a salvare la propria vita tradendo la causa; un'offerta che – tuttavia – fu sdegnosamente respinta¹⁰⁴. Inoltre, come ultimo affronto, nel tragitto verso il patibolo fu costretto a passare sotto la propria abitazione al fine di indurlo ancora a denunciare i suoi complici – spinto dall'amore per la propria famiglia – ed evitare così *in extremis* l'esecuzione¹⁰⁵. Ciò che è sicuro, risultando direttamente dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione che Galateri inviò immediatamente al conte de l'Escarène, è che al condannato fu attribuita una scorta ulteriore rispetto all'ordinario picchetto e che ci si premurò di aggiungervi «un tamburro maggiore con 12 tamburrini»¹⁰⁶, il cui suono avrebbe dovuto eventualmente impedire a Vochieri di parlare al popolo. Si trattava di misure che manifestavano una certa inquietudine da parte del governatore, nonostante – a posteriori – quest'ultimo affermasse che, visto il discredito di cui godeva il caudico, «non s'avesse a temere il benché minimo disordine»¹⁰⁷.

In queste righe conclusive è opportuno tornare sul tema centrale che condizionò irrimediabilmente l'esito del suo processo, ovvero la decisione del sovrano e dei suoi segretari di estendere retroattivamente la giurisdizione militare anche ai civili coinvolti nelle cospirazioni.

¹⁰² ASTo, *Sezione Corte, Segreteria di Stato per gli affari interni e Ministero dell'interno, Alta polizia, Gabinetto di Polizia*, mazzo 83 [Cart. 1, 2, 3], *Comunicazione di Galateri dell'avvenuta esecuzione di Vochieri al Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno*, 22 giugno 1833.

¹⁰³ CAVICCHIOLI, s.v. «Vochieri, Andrea», cit., p. 102.

¹⁰⁴ PENE VIDARI, *Introduzione*, cit., p. 35.

¹⁰⁵ Cfr. SCHIAVINA, *Annali di Alessandria*, cit., p. 835.

¹⁰⁶ ASTo, *Sezione Corte, Segreteria di Stato per gli affari interni e Ministero dell'interno, Alta polizia, Gabinetto di Polizia*, mazzo 83 [Cart. 1, 2, 3], *Comunicazione di Galateri dell'avvenuta esecuzione*, cit.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

Come è stato autorevolmente sostenuto, la scelta di Carlo Alberto avrebbe costituito una palese lesione all'articolo 1 dell'editto del 27 agosto 1822 e del principio di legalità. Come scrisse infatti sul punto un grande studioso del processo di Vochieri come Gian Savino Pene Vidari:

L'esplicita esistenza di una normativa piuttosto chiara come quella del 1822 non aveva consentito di muoversi – come nel 1821 – senza un espresso intervento regio: Carlo Alberto si è dimostrato convinto della posizione assunta, ma ha dovuto esporsi direttamente, naturalmente scontentando in modo palese liberali e "democratici", non solo i mazziniani. Può aver rivelato polso fermo sul piano politico, ma su quello della "legalità" può aver forzato un po' troppo la mano. La sua aspirazione di discontinuità rispetto all'arbitrarietà del passato, messa alle strette dalla preoccupazione politica, ha mostrato un palese limite¹⁰⁸.

Ebbene, sul piano strettamente giuridico ci si può legittimamente domandare se la volontà del re fosse, almeno formalmente, conforme all'ordinamento vigente o se invece rappresentasse una violazione dei suoi principi fondamentali.

Guardando la vicenda con uno sguardo contemporaneo, la risposta parrebbe scontata: risulterebbe infatti un'evidente lesione del principio di legalità e di irretroattività della legge. Questa, del resto, fu anche l'interpretazione prevalente che, nella seconda metà del secolo, offrirono i principali autori che si occuparono dei processi politici intentati contro le società mazziniane. Occorre tuttavia considerare che, all'epoca dei fatti, tali principi non erano ancora affermati nell'ordinamento giuridico sabaudo. In particolare, per quanto riguarda il diritto sostanziale fu necessario attendere l'emanazione del codice civile del 1837 e di quello penale del 1839¹⁰⁹, mentre il principio del giudice

¹⁰⁸ Cfr. PENE VIDARI, *Nota sul crimen lesae maiestatis*, cit., p. 413.

¹⁰⁹ In particolare, l'articolo 11 del titolo preliminare introdusse il principio di irretroattività della legge, stabilendo che «La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo». I primi commenti al codice osservarono che «La legge non è esecutoria che in forza della promulgazione: quindi ne viene che non possa retroagire sul passato: non vi sarebbe più né libertà, né sicurezza ove una legge nuova potesse privare i sudditi dei diritti loro acquisiti», cfr. *Il codice civile spiegato in ciascuno de'*

naturale precostituito per legge venne consacrato solo con lo Statuto, all'articolo 71, a tenore del quale «Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie»¹¹⁰.

Leggendo il testo della Carta concessa da Carlo Alberto nel 1848, e confrontandolo con la presa di posizione di senso opposto realizzata dal sovrano nei processi del 1833, si ha in effetti un'eloquente visione dell'ampia parabola (giuridica ed istituzionale) realizzata dal re di Sardegna nel corso del suo regno.

Al netto di ciò – e dei talvolta anche bruschi cambiamenti di linea politica che si susseguirono nei quasi vent'anni del suo regno – non vi è dubbio che, al momento della sua ascesa al trono nel 1831, Carlo Al-

suoi articoli con annotazioni ed esempi, Tipografia Cassone, Marzorati, Vercellotti, Torino 1839, p. 11. Tuttavia, come è stato autorevolmente notato, l'irretroattività in materia civile non venne mai intesa come inderogabile da parte del legislatore, che ben avrebbe potuto (ma solo dichiarandolo espressamente) emanare una legge retroattiva. Cfr. SOFFIETTI, MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, cit., pp. 177-178. Più chiaro e perentorio fu, per il diritto penale, l'art. 3 delle disposizioni preliminari del codice del 1839, a tenore del quale «Nessun reato può punirsi con pene, che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso». A tal proposito fu osservato che «Se le leggi potessero retroagire mancherebbe ogni base di civil sicurezza, che consiste nel diritto di far ciò che la legge non proibisce, essendo impossibile di prevedere che un'azione oggidì innocua possa domani guardarsi come criminosa», G. BUNIVA, G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato in ciascuno de' suoi articoli con annotazioni ed esempi*, Tipografia Cassone e Marzorati, Torino 1842, p. 6. Per un approfondimento della portata delle disposizioni preliminari del codice penale si veda infine TRAVERSO, «Migliorare la patria legislazione in una delle più essenziali sue parti», cit., pp. 115-123.

¹¹⁰ Come osservò in proposito il marchese mantovano Pietro Peverelli (fra i primi a pubblicare un commentario allo Statuto): «La storia dei governi assoluti c'insegna che simili tribunali o commissioni straordinarie furono specialmente erette per giudicare le persone compromesse in avvenimenti politici, e divennero in mano di coloro, che essendo al potere se ne prevalsero, uno strumento di terrore e di vendetta, anziché giudici imparziali delle azioni dirette contro la sicurezza dello Stato», P. PEVERELLI, *Comenti intorno allo Statuto del Regno di Sardegna*, tipografia Castellazzo e Degaudenzi, Torino 1849, pp. 146-147. Un'analisi dell'opera di Peverelli è offerta da F.G. SCOCA, *Risorgimento e Costituzione*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2021, pp. 242-247.

berto fosse ancora pacificamente un sovrano assoluto, e quindi – in una certa misura – anche *legibus solutus*¹¹¹.

Alla luce di quanto appena esposto, non pare possibile sostenere che – per quanto discutibile e ispirata ad un intento repressivo, passatista e punitivo – la gestione dei processi del 1833 sia stata tecnicamente illegittima o frutto di un abuso dei poteri regi.

È tuttavia certo che tali vicende, al pari di quelle (sebbene di segno opposto per Carlo Alberto) del 1821, condizionarono l'opinione pubblica e lo stesso re per tutta la sua esistenza. «Si sarebbe detto», chiosava con malcelata soddisfazione il democratico Angelo Brofferio, «che ai passi di Carlo Alberto facesse inciampo il cadavere di Vochieri»¹¹².

Il 1848 e il passaggio alla monarchia costituzionale mutarono radicalmente il clima politico piemontese. D'altronde, molti degli obiettivi per cui i cospiratori avevano agito segretamente all'inizio degli anni trenta dell'Ottocento – e che allora erano percepiti come sovversivi ed

¹¹¹ Dicendo ciò non si intende ignorare la creazione, avvenuta ad opera dello stesso Carlo Alberto con regio editto del 18 agosto 1831, del Consiglio di Stato, né sminuire i compiti che vennero attribuiti a tale organo nel procedimento di formazione della legge. Ciò che si intende però rimarcare è lo stesso Consiglio di Stato, al pari del Consiglio di Conferenza, aveva una funzione sostanzialmente consultiva, talvolta obbligatoria, ma mai vincolante per il sovrano che restava quindi il vero titolare del potere legislativo. Sul Consiglio di Stato carloalbertino si rimanda a P. CASANA, *Il Consiglio di Stato albertino e il territorio*, in Aa.Vv., *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie*, curr. M. Ortolani, O. Vernier e M. Bottin, Serre éditeur, Nizza 2010, pp. 91-101; EAD., *Da Napoleone a Carlo Alberto. I molteplici volti del Consiglio di Stato nei progetti della restaurazione sabauda*, in Aa.Vv., *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia*, cur. C. Franchini, Utet, Torino 2011, pp. 52-94 (articolo poi rielaborato, implementato e pubblicato in P. CASANA, C. BONZO, *Tra pubblico e privato*, Giappichelli, Torino 2016, pp. 3-57). Si veda inoltre G.S. PENE VIDARI, *Origini del Consiglio di Stato e sua evoluzione in periodo albertino*, in Aa.Vv., *Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia*, Zanichelli, Bologna 2011, pp. 37-47. Nel complesso, si può aderire a quando già osservato a suo tempo da Narciso Nada, secondo cui l'istituzione di questo Consiglio rispondeva alla volontà di Carlo Alberto di dimostrare il proprio animo riformatore (e quindi anche la diversa sensibilità rispetto ai suoi due predecessori) «pur nell'ambito del suo paternalismo di sovrano assoluto e fortemente legato alla tradizionale alleanza fra trono ed altare», NADA, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale*, cit., p. 84.

¹¹² BROFFERIO, *Storia del Piemonte*, cit., p. 63.

estremisti – avevano trovato concretizzazione nella Carta costituzionale. Viceversa, le severe decisioni giudiziarie adottate quasi vent'anni prima contro di loro venivano ora considerate, da ampia parte della società, come del tutto sproporziate rispetto alla reale pericolosità degli imputati.

La figura di Andrea Vochieri fu interessata, più di altre, da questa riabilitazione postuma. In tale contesto, il 16 dicembre 1852 la direzione de *Lo Statuto*, quotidiano di area democratica di Alessandria guidato dall'avvocato e futuro parlamentare d'Italia Giovanni Dosse-
na, propose l'erezione di un monumento al martire della *Giovine Italia* e – per reperire le somme necessarie – aprì una sottoscrizione pubblica per permettere a ciascuno di partecipare all'opera acquistando, al costo di 1 lira ciascuna, le relative azioni¹¹³.

L'iniziativa riscosse un immediato successo e coinvolse, oltre ad un numero significativo di cittadini alessandrini, anche le più rappresentative istituzioni ed associazioni locali, quali la Guardia Nazionale, la Società Artistico-Letteraria, la società Filodrammatica e, soprattutto, il Consiglio Municipale che, il 22 dicembre dello stesso anno, deliberò in seduta comune di aderirvi acquistando 300 azioni¹¹⁴. Sottoscrisse l'iniziativa, con 50 azioni, anche il Collegio dei Causidici di Alessandria (di cui Vochieri aveva fatto parte per molti anni, a cui si unirono i collegi dei Causidici di Torino, Genova, Mondovì, Cuneo, Novi, Annecy, Vercelli, Tortona, Vigevano, Asti, Acqui e Pinerolo)¹¹⁵.

Per portare avanti il progetto, gli azionisti costituirono una prima commissione incaricata di incrementare la campagna per le sottoscrizioni; raccolte le risorse necessarie, fu poi istituita una seconda commissione con il compito di procedere alla realizzazione del monumento selezionando il progetto definitivo, individuando lo scultore, e predisponendo tutto quanto necessario per la materiale esecuzione dell'opera.

A presiedere quest'ultima commissione vi era il pittore Baudolino

¹¹³ Cfr. G. DOSSENA, *Vochieri e il monumento*, Dalla Stamperia Astuti e Provenza-
le, Alessandria 1855, p. 16.

¹¹⁴ Cfr. Ivi, pp. 17-18.

¹¹⁵ Cfr. Ivi, p. 23.

Rivolta che aveva avuto modo di conoscere e stringere amicizia con Vochieri; fu dunque lui a ideare il soggetto della statua, raffigurante il patriota alessandrino a figura intera, «inginocchiato nell'attitudine di aprirsi il vestito per ricevere la morte dei martiri, morte di piombo»¹¹⁶, e ad incaricare per la sua realizzazione lo scultore neoclassicista Angelo Bruneri.

Il monumento venne infine inaugurato nel camposanto di Alessandria il 15 agosto 1855 e, in tale occasione, presero la parola vari esponenti democratici, tra cui il deputato Lorenzo Valerio¹¹⁷, già direttore del giornale di sinistra *La Concordia*, e naturalmente il principale promotore dell'iniziativa Giovanni Dossena.

Se ad Alessandria il tributo riservato a Vochieri fu accolto con un consenso pressoché unanime, tale scelta sollevò invece aspre critiche negli ambienti cattolici e conservatori, che vi videro un diretto attacco alla memoria di Carlo Alberto, mancato pochi anni prima in esilio a Porto dopo essersi assunto la responsabilità del fallimento politico e militare della prima guerra d'indipendenza.

Questa tensione si riscontra in una corrispondenza giornalistica anonima proveniente da Torino del 24 agosto 1855 – pubblicata sul periodico milanese *La Bilancia* martedì 28 agosto 1855 – nella quale si criticava duramente la celebrazione di una figura che veniva presentata come «un curiale di Alessandria» che «si diede anima e corpo a Giuseppe Mazzini»¹¹⁸. Una sorta di estremista che aveva cercato di rovesciare il legittimo governo piemontese per instaurare una Repubblica e che – per tal ragione – era stato giustamente

inquisito e convinto d'alto tradimento militare per avere alcuni mesi prima dell'arresto di lui tenuto pratiche ed usato mezzi di subornazione, distribuendo in Alessandria degli scritti sediziosi e segnata-

¹¹⁶ C. A-VALLE, *Storia di Alessandria. Dall'origine ai nostri giorni*, IV, Dalla Tipografia Falletti, Torino 1855, pp. 33-34.

¹¹⁷ Sul torinese Lorenzo Valerio, protagonista della vita politica post-statutaria come esponente di spicco della sinistra democratica si veda A. VIARENGO, s.v. «Valerio, Lorenzo», in DBI, n. 98 (2020), pp. 73-39 e ID., *Lorenzo Valerio. La terza via al Risorgimento (1810-1865)*, Carocci, Roma 2019, pp. 368.

¹¹⁸ *La Bilancia. Giornale di Milano*, martedì 28 agosto 1855, n. 23 (anno V), p. 91.

mente la Giovine Italia a diversi militari per indurli ad entrare in una cospirazione [...] come di fatto riuscì di associare e far entrare in essa alcuni infelici che si erano fatti sedurre¹¹⁹.

La cronaca si chiudeva con un laconico e disincantato commento: «Vegga ora il Piemonte e l'Europa civile a che razza d'uomini si consacrano monumenti»¹²⁰. Non stupisce in effetti che un giudizio così duro fosse riportato in un periodico come *La Bilancia*, fondato da un editore filo-austriaco come Angelo Somazzi, che certo non guardava con favore ai movimenti mazziniani. In ogni caso, la celebrazione di Vochieri suonava effettivamente come un affronto all'*ex* re di Sardegna e pertanto, indirettamente, anche a Vittorio Emanuele II.

Il Parlamento subalpino aveva tra l'altro appena proceduto – con legge del 31 dicembre 1850 – a prevedere la costruzione di un monumento per onorare Carlo Alberto¹²¹, e questo sembrava in contraddizione con l'iniziativa alessandrina:

A noi pare che questo sia un grandissimo sfregio recato alla memoria del re Carlo Alberto. [...] noi avremo allora due monumenti, che faranno a pugni tra loro. Quello di Carlo Alberto, e quello di Vochieri, l'uno al condannato, l'altro a chi lo condannò. Se il Vochieri era un galantuomo perché levare un monumento a Carlo Alberto che fece condannare ed uccidere un innocente? Se Carlo Alberto fu un Re giu-

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ L'art. 1 della legge celebrava il sovrano come colui che aveva concesso al regno la Carta costituzionale: «Sarà innalzato nella Capitale del Regno un Monumento in memoria del magnanimo Re Carlo Alberto datore dello Statuto e promotore della Indipendenza Italiana»; *Legge colla quale si ordina l'erezione di un Monumento in memoria de Magnanimo Re Carlo Alberto (31 dicembre 1850)*, in *Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il re di Sardegna*, XVIII (dal 1 gennaio a tutto dicembre 1850), n. 1124, Stamperia Reale, Torino s.a., pp. 1093-1094; si veda anche D. LANZARDO, F. POLI, *Torino la città delle statue. Fantasmi di pietra sulla scena urbana*, Edizioni del Capricorno, Torino 2012, pp. 49-52.

sto e magnanimo, come spiegare un monumento a Vochieri che voleva sbalzarlo dal trono e sostituire il suo governo con una repubblica?¹²²

Chi per primo aveva proposto il tributo per Vochieri, ovvero l'avvocato Dossena, aveva d'altronde manifestato in passato posizioni apertamente ostili al sovrano che aveva concesso lo Statuto, opponendosi – ad esempio – al progetto presentato dall'editore Giuseppe Pomba (nella sua veste di consigliere comunale di Torino) di formare un Istituto nazionale di pubblica beneficenza «qual monumento d'amore a Carlo Alberto»¹²³. Con un articolo apparso il 26 agosto 1850 sul giornale di Alessandria *L'Avvenire*, Dossena contestò il carattere eccessivamente "Torino-centrico" dell'iniziativa (che avrebbe sostanzialmente finito per sottrarre risorse alle province dirottandole nella capitale) ma la polemica, che in apparenza si risolveva in un mero problema di tensioni tra centro e periferia, riguardava direttamente la figura del defunto re, tanto che nella sua risposta Pomba non mancò di sottolineare che:

[...] è insomma troppo chiaro che il libello stampato nella gazzetta di Alessandria fu scritto per servire a qualche meschino cervello o per farsi amica quella camarilla o bottega di liberaloni che adorano il nome di Carlo Alberto nelle apparenze, poiché vi trovano il tornaconto, ma che invece nel loro segreto lo odiano cordialmente¹²⁴.

Un altro periodico sul quale la notizia dell'inaugurazione del monumento alla memoria dell'alessandrino venne accolta con un netto sfavore fu naturalmente *La Civiltà Cattolica*, che ebbe a commentarla con queste parole:

¹²² *La Bilancia. Giornale di Milano*, cit., p. 91.

¹²³ G. POMBA, *Strafalcioni di un giornalista da campanile. Avviso alle provincie intorno ai danni che provengono alle nostre libertà dalla malafede e dalle calunnie di certi giornali... contro la proposta d'un Istituto Nazionale di Beneficenza, qual monumento d'amore al Re Carlo Alberto*, s.e., Torino 1850, p. 4.

¹²⁴ *Ivi*, p. 26.

Vero è che si premiano anche i rivoluzionari del Piemonte: giacché il 15 Agosto fu inaugurato in Alessandria il monumento ad Andrea Vochieri. Chi l'avesse detto a Carlo Alberto che lo faceva fucilare nel 1833! Ma si fanno molte altre cose in Piemonte che Carlo Alberto non approverebbe certamente¹²⁵.

È tra l'altro interessante notare che proprio agli inizi degli anni cinquanta del XIX secolo, mentre la figura di Vochieri cominciava ad assumere i tratti del "martire della libertà", diversi deputati ed esponenti politici democratici si videro rinfacciare proprio le loro passate esperienze mazziniane. Ci si riferisce in particolare alle forti polemiche che coinvolsero proprio in quegli anni (1855-1856) i deputati della sinistra Antonio Gallenga e Luigi Melegari¹²⁶ che, per la loro passata adesione alla *Giovine Italia*, furono oggetto di forti critiche da parte de *L'Armonia*, giornale di tendenze conservatrici e clericali diretto dal sacerdote Don Giacomo Margotti¹²⁷. Il Gallenga, in particolare, fu accusato di essersi offerto volontario per uccidere Carlo Alberto nel 1833 (regicidio che non si consumò e che non venne neanche tentato per lo scarso supporto offerto dagli ambienti mazziniani torinesi) e fu costretto a ritirarsi a vita privata dimettendosi dalla carica di deputato, mentre Melegari, accusato di aver dato supporto al primo (presentandolo addirittura a Mazzini) e di essere a conoscenza delle sue intenzioni omicide, resistette alle accuse e querelò *L'Armonia* ottenendo infine (all'esito di un processo non privo di rivelazioni per il Melegari assai imbarazzanti e lesive della propria reputazione) la condanna del giornale di Margotti¹²⁸.

Si può quindi in conclusione affermare che il dibattito postumo

¹²⁵ *La Civiltà Cattolica*, n. 11 (1855), seconda serie, p. 584.

¹²⁶ Un prospetto biografico di Melegari è offerto da G.S. PENE VIDARI, s.v. «Melegari, Luigi Amedeo», in DBI, n. 73 (2009), p. 281.

¹²⁷ Cfr. I. FERRERO, «Non motore né istigatore del fatto, ne era però conscio». Il processo per diffamazione intentato da Luigi Amedeo Melegari contro "L'Armonia", in *Rivista di Storia del diritto italiano*, n. 87 (2014), pp. 227-255.

¹²⁸ Per una ricostruzione dei momenti principali del processo intentato dal Melegari e per un'analisi dei retroscena politici che videro l'intervento – tra gli altri – anche di Cavour si veda Ivi, pp. 242-255.

sulla figura di Vochieri non fu un *unicum* e costituì anzi, insieme a quelli che coinvolsero tanti altri *ex* mazziniani e *ex* carbonari, uno dei principali terreni di scontro ideologico tra le forze democratiche e cattolico-conservatrici che venne “combattuto”, nell'Italia liberale di metà secolo, a colpi *bipartisan* di retorica.

In effetti, dai processi politici agli affiliati alla *Giovine Italia*, fino alla morte di Carlo Alberto e poi ancora alla successiva nascita del regno d'Italia erano trascorsi meno di trent'anni: un arco di tempo relativamente breve, ma segnato da eventi destinati a mutare in modo irreversibile l'assetto istituzionale di tutta la Penisola e anche la sua stessa tradizione. Figure tra loro profondamente diverse – e talvolta persino ideologicamente contrapposte – come Carlo Alberto, Cavour, Vittorio Emanuele II, Mazzini, Garibaldi e finanche lo stesso Vochieri, finirono infine per ritrovarsi idealmente riunite in una sorta di *Pantheon* laico, destinato a formare nel tempo una nuova memoria collettiva. Una memoria che ha preso il nome di *Risorgimento*.

